



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.29 del 17/08/2023

esecutivo dal 17/08/2023



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 Richiami normativi

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Tipologia e modalità di svolgimento del commercio su suolo pubblico

Articolo 4 Rinvio

TITOLO II - MERCATO SETTIMANALE/GIORNALIERO

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 5 Definizioni

CAPO II - AREA PUBBLICA DI MERCATO ED ORARI DI SVOLGIMENTO

Articolo 6 Ammissione al mercato settimanale

Articolo 7 Aree destinate al mercato ed orari

CAPO III - DISCIPLINA DEI POSTEGGI MERCATALI

Articolo 8 Posteggi e dimensioni

Articolo 9 Caratteristiche merceologiche

Articolo 10 Assegnazione dei posteggi

Articolo 11 Formazione della graduatoria

Articolo 12 Validità graduatorie

Articolo 13 Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere validità graduatorie

Articolo 14 Criteri di assegnazione dei posteggi - Bando assegnazione

Articolo 15 Posteggi non occupati

Articolo 16 Assegnazione di posteggi temporaneamente liberi

Articolo 17 Trasferimento delle concessioni di posteggio-sostituzione di posteggio nell'ambito dello stesso mercato

Articolo 18 Divieto della concessione di posteggio

Articolo 19 Subingresso nella concessione del posteggio

Articolo 20 Revoca e Decadenza

Articolo 21 Conservazione del posto

Articolo 22 Registro dei concessionari di posteggio

Articolo 23 Tassa di posteggio

Articolo 24 Caratteristiche delle attrezzature e banco di vendita

Articolo 25 Calendario annuale

Articolo 26 Esercizio dell'attività di commercio fuori posteggio

Articolo 27 Pubblicità dei prezzi

CAPO IV - CONTROLLO, GESTIONE DISCIPLINA DEL MERCATO

Articolo 28 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare nei mercati

Articolo 29 Nonne igienico-sanitarie

Articolo 30 Gestione, ordine e disciplina del mercato

Articolo 31 Amplificazione dei suoni

Articolo 32 Norme comportamentali delle attività di commercio su aree pubbliche

Articolo 33 Tasse comunali

TITOLO III - POSTEGGI ISOLATI CONCESSI PER UNO O PIÙ' GIORNI LA SETTIMANA

Articolo 34 Posteggi isolati

TITOLO IV - DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Articolo 35 Svolgimento dell'attività itinerante

Articolo 36 - Modalità svolgimento commercio itinerante e divieti



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

TITOLO V - MERCATINI O MOSTRE MERCATO TEMPORANEE

Articolo 37 Istituzione dei mercatini temporanei

Articolo 38 Assegnazione dei posteggi temporanei

Articolo 39 Gestione di terzi dei mercatini temporanei

TITOLO VI- AUTORIZZAZIONI STAGIONALI E TEMPORANEE

Articolo 40 Autorizzazioni stagionali

Articolo 41 - Autorizzazioni temporanee

TITOLO VII FIERE MERCATI O SAGRE E MANIFESTAZIONI

Articolo 42 Fiera-mercato o sagra

Articolo 43 Graduatorie

Articolo 44 Funzionamento delle fiere mercato

TITOLO VIII CHIOSCHI

Articolo 45 Installazione su aree pubbliche di chioschi

Articolo 46 Definizione di chiosco

Articolo 47 Localizzazione

Articolo 48 Concessione di aree pubbliche per chioschi

Articolo 49 Selezione

Articolo 50 Convenzione

Articolo 51 Durata, rinnovo e incedibilità

Articolo 52 Provvedimenti autorizzatori

Articolo 53 Concessione del suolo pubblico

Articolo 54 Spese

Articolo 55 Manutenzione delle strutture e delle responsabilità

Articolo 56 Riconsegna del sito

Articolo 57 Diritti del Comune

Articolo 58 Recesso

Articolo 59 Decesso del concessionario

Articolo 60 Revoca

TITOLO IX - VENDITA ALIMENTARE PER SOMMINISTRAZIONE CON VEICOLI ATTREZZATI O AUTONOLEGGIO (cd. FOOD TRUCK)

Articolo 61 definizione

Articolo 62 Localizzazione

Articolo 63 Durata, rinnovo e incedibilità

TITOLO X DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Art.64 obiettivi, finalità e definizioni

Art.65 gestione

Art.66 data e luogo di mercato

Art.67 ripartizione

Art.68 modalità di accreditamento delle aziende agricole regionali per partecipare al mercato

Art.69 selezione dei produttori – prodotti, supporti ed attività accessorie

Art.70 obblighi del concessionario

Art.71 divieti

Art.72 attrezzature

Art.73 rappresentanza



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

Art.74 merce al mercato

Art.75 modifica giorno orario

Art.76 misure sanzionatorie

TITOLO XI - DEHORS

Articolo 77 Oggetto e finalità

Articolo 78 Contenuti

Articolo 79 Definizioni

Articolo 80 Composizione

Articolo 81 Ubicazione

Articolo 82 Dimensioni dei dehors

Articolo 83 Prescrizioni

Articolo 84 Criteri e prescrizioni con riferimento alle norme igienico-sanitarie

Articolo 85 Occupazione suolo con piani di appoggio e sgabelli

Articolo 86 Attività

Articolo 87 Procedimento di autorizzazione e/o concessione

Articolo 88 Tipologie di istanza da presentare

Articolo 89 Contenuto dell'atto di concessione e/o occupazione

Articolo 90 Obblighi dell'esercente concessionario

Articolo 91 Proroga concessioni di suolo pubblico, voltura e rinnovo

Articolo 92 Deposito cauzionale

Articolo 93 Sanzioni pecuniarie

Articolo 94 Sospensione

Articolo 95 Decadenza

Articolo 96 Sospensione/revoca per motivi di pubblico interesse

Articolo 97 Procedimenti sanzionatori

Articolo 98 Oneri

Articolo 99 Norma transitoria

Articolo 100 Rinvio

Articolo 101 Divulgazione

TITOLO XII SANZIONI E NORME FINALI

Articolo 102 Vigilanza

Articolo 103 Sanzioni

Articolo 104 Attività di vendita non soggette alle norme del presente Regolamento

Articolo 105 Furti danneggiamenti ed incendi

Articolo 106 Norme di rinvio

Articolo 107 Variazioni al Regolamento

Articolo 108 Entrata in vigore

Articolo 109 Disposizione transitoria



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 RICHIAMI NORMATIVI

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciali sulle aree pubbliche del Comune di VILLAFRANCA SICULA.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle seguenti norme:

➤ Legge Regionale 01.3.1995 n.18 così come integrata e modificata dalla L.R. 08.01.1996 n.2 e dalla L.R.22.12.1999 n.28 "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche";

➤ la Circolare esplicativa dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca n. 4754 del 6.04.1996;

➤ Direttiva n.2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.12.2006 "Direttiva Bolkestein";

➤ D. Lgs. 26.3.2010 n.59 e s.m.i. con il quale sono state emanate disposizioni di attuazione della "Direttiva Bolkestein" sul mercato interno;

➤ D. Lgs. 31.3.1998, n. 114 Riforma della _disciplina relativa al settore del commercio_ modificato dal D. Lgs. 26.3.2010 n.59;

➤ Ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002

➤ art.24 della Legge Regionale 28.12.2004 n. 17 (Finanziaria 2005) attuato con il D.P.R.S. n. 162 Del 29/6/2005;

➤ Decreto Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana del 12.12.2016 "Recepimento dell'Intesa del 5-luglio 2012 della Conferenza unificata ai sensi dell'art.8 comma 6 della legge 05.06.2003 n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'art.70 comma 5 del D. Lgs. 26.3.2010 n.59 e dei documenti

unitari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013 e del 3 agosto 2016"

➤ Indicazioni tecniche di prevenzioni incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche (Ministero dell'Interno - Dipartimento dei VV.FF del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (NOTA STAFFCNVVF Prot. n° 3794 del 12/03/2014).

-il comma 4-bis, dell'art.181 del D.L. n.34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.77/2020, ai sensi del quale "*Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, (...) sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle Regioni entro il*

30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente, sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva (se non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività");

➤ il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.11.2020 con il quale si approvano le "*Linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree*



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art.181, comma 4-bis, del D. L. n.34/2020 convertito dalla Legge n.77/2020”;

➤ la circolare n. 12 del 29/12/2020 dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive, avente ad oggetto "Commercio su aree pubbliche. Art 181, comma 4-bis del decreto 19 maggio 2020, n. 34 ed in particolare l'ultimo periodo del paragrafo 4, in forza del quale "le amministrazioni comunali possono avvalersi del differimento dei termini di conclusione del procedimento", nonché l'ultimo periodo del paragrafo 5, che chiarisce che "per il commercio su aree pubbliche si continuano ad applicare le disposizioni di cui all' art.71 del D. Lgs.59/2010;

➤ Regolamento Tipo Edilizio Unico Regione Sicilia D.P. n. 531/GAB 20 maggio 2022

Art. 2

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) **Per commercio sulle aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio del settore alimentare e non alimentare nonché la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- b) **Per aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico
- c) Per posteggio si intende la parte dell'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data **in** concessione al titolare dell'attività.
- d) Per "**Commercio - Tipologia A**" si intende l'attività di commercio esercitata dagli operatori su aree date in concessione per tutta la settimana o per almeno cinque giorni alla settimana (**Mercato giornaliero**).
- e) Per "**Commercio-Tipologia B**" si intende l'attività di commercio esercitata dagli operatori su aree date in concessione in uno o più giorni della settimana (**Mercato settimanale**)
- f) Per "**Commercio-Tipologia C**" si intende l'attività di commercio esercitata dagli operatori su qualsiasi area **in forma itinerante**.
- g) Per **somministrazione di alimenti e bevande** si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti e attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto, i prodotti acquistati.
- h) Per **fiera locale o mercato locale o fiera o mercato** si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività
- i) Per **fiera-mercato o sagra** si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostante analoghe.
- j) Per **numero di presenze** in una fiera o mercato o area demaniale marittima si intende il numero di volte che l'operatore si sia presentato in tale fiera o mercato o area demaniale, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere o meno l'attività.
- k) Per "**settore merceologico**" si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentari (settore non alimentare) o degli uni e degli altri (settore misto);
- l) Per **autonegozio** si intende il furgone con banco di vendita aperto su una fiancata e adibito alla



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

somministrazione di alimenti e bevande o altro (prodotti musicali, articoli di artigianato, etc.) piazzati sul suolo pubblico. Per le medesime finalità è consentito altresì il piazzamento su suolo pubblico di altre strutture attrezzate a bar mobile, tipo Lemon bar o similari per la produzione artigianale e vendita di bevande naturali, preparate al momento. I veicoli in questione devono rispondere alle previsioni del vigente Regolamento del Codice della Strada e della Direzione Generale della M.C.T.C. e s.m.i.

- m) Per **chiosco** si intende la sede precaria di un esercizio commerciale, installata su suolo pubblico concepita per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari o non alimentari articoli floreali e cimiteriali, vendita di giornali, quotidiani e periodici o per la somministrazione di alimenti e bevande;
- n) Per **veicoli attrezzati** o **autonegozio** (cd. Lemon bar), si intende il mezzo mobile motorizzato attrezzato per la vendita rimovibile alla fine della giornata lavorativa.

Art. 3

TIPOLOGIA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU SUOLO PUBBLICO

Il commercio su area pubblica è soggetto ad autorizzazione amministrativa ed è svolto da persone fisiche o società di persone o di capitali regolarmente costituite o cooperative, in possesso dei requisiti di cui alla L. R. n. 18/1995 e successive modifiche ed integrazioni e di cui all'art. 71 del D. Lgs n. 59 del 26/03/2010 come integrato dal D. Lgs n. 147 del 06/08/2012. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale pari a (10) dieci anni per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana (mercato giornaliero come definito all'art. 1, comma 2, lettera A della L.R. 18/95: "(mercato giornaliero, come definito all'art. 1 co.2 lett. a L.R. 18/95, commercio di tipologia A");
- b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale pari a (10) dieci anni per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (mercato settimanale come definito all'art. 1, comma 2, lett. b della L.R. 18/95 (mercato settimanale, come definito all'art. 1 co.2 lett. b L.R. 18/95, commercio di tipologia B);
- c) su qualsiasi area, in forma itinerante (commercio ambulante, come definito all'art. 1 co.2 lett. e) L.R. 18/95, commercio di tipologia C), fatta eccezione per le aree elencate al successivo art. 4 e nel rispetto delle modalità prescritte dallo stesso articolo.

L'attività del commercio su aree pubbliche per le tipologie "A" e "B" è subordinata al rilascio dell'autorizzazione contestualmente al rilascio della concessione del posteggio; ove l'attività commerciale attenga a prodotti di genere alimentari è necessaria anche la presentazione al SUAP della Notifica/SCIA ai fini della registrazione, ai sensi del Regolamento (CE) n.



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

852/2004.

L'attività del commercio su aree pubbliche per la tipologia "C" è subordinata alla SCIA secondo quanto previsto dall'art. 5 L.R. n. 10 del 12.03.2021.

L'operatore commerciale titolare di una autorizzazione amministrativa di tipologia "A" o "B", nei giorni in cui non esercita il mercato può svolgere attività di commercio in forma itinerante.

Il commercio su aree pubbliche, su aree del Demanio Forestale, sarà possibile solo a condizione che l'operatore economico sia in possesso della relativa concessione rilasciata dalla competente Autorità. Nelle aree SIC, ZPS e Riserve Naturali se presenti nel territorio comunale, il commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente in forma itinerante, nella viabilità esistente e alle seguenti condizioni:

- a) gli operatori dovranno utilizzare, ove necessario, per lo svolgimento dell'attività, solo gruppi elettrogeni super silenziosi, intendendo per tali quelli con emissioni al di sotto dei settanta (70) dBA
- b) gli operatori dovranno essere in possesso del relativo nulla-osta rilasciato dalla competente Autorità.

Art. 4 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di settore.

TITOLO II MERCATO SETTIMANALE/GIORNALIERO/MENSILE

CAPO I -NORME GENERALI

Art. 5 DEFINIZIONI

Il presente regolamento mira a disciplinare il mercato settimanale alla luce della nuova normativa riguardante il commercio su aree pubbliche, ed in particolare della citata Legge Regionale n.18/95, modificata con L.R. n.2/96, con le modifiche di cui all'art. 24 della L.R. 22/12/1999, n.28, dal Decreto Legislativo n. 59/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti del presente regolamento:

- a) per " **mercato** " o " **mercato locale** " o " **fiera** " o " **fiera locale** " si intende l'afflusso settimanale di operatori commerciali, debitamente autorizzati sull'area (pubblica o privata di cui il Comune abbia disponibilità) adeguatamente organizzata e chiusa al transito veicolare;
- b) per " **settore merceologico** " s'intende l'insieme dei prodotti alimentari (Settore Alimentare) o non alimentari (Settore non alimentare) o degli uni e degli altri (Settore Misto) così come previsto



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

dalla L.R. 22/12/1999, n.28;

e) per “**agricoltori**” s'intendono i produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti ai sensi del D. Lgs 18 maggio 2001 n.228 s.m.i.

CAPO II - AREA PUBBLICA DI MERCATO ED ORARI DI SVOLGIMENTO

Art. 6

AMMISSIONE AL MERCATO SETTIMANALE

Sono ammessi a frequentare il mercato settimanale/giornaliero locale tutti coloro che sono titolari di "Autorizzazione amministrativa" per l'esercizio dell'attività di cui alla L.R. 01 marzo 1995, n.18 e successive modifiche.

L'ammissione avviene previo bando pubblico.

Sono altresì ammessi a frequentare, nel limite dei posteggi disponibili nel settore " Alimentare, Piante, Fiori e Sementi", i Produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti ai sensi del D. Lgs 18 maggio 2001 n.228.

Art. 7

AREE DESTINATE AL MERCATO

L'ubicazione dei mercati settimanali, giornalieri e mensili nel territorio comunale sono individuati in un documento redatto a cura dell'Area Tecnica, allegato e parte integrante del presente regolamento.

La superficie complessiva dell'area destinata, per ogni mercato settimanale, all'esercizio dell'attività sarà ripartita in singoli posteggi prevedendo il Settore alimentare, il Settore non alimentare e i Produttori Agricoli e, in alcuni mercati, anche animali domestici e cortile.

Eventuali varianti al presente articolo dovranno essere approvate con delibera del Consiglio Comunale.

CAPO III - DISCIPLINA DEI POSTEGGI MERCATALI

Art. 8

POSTEGGI E DIMENSIONI

Per posteggio si intende la parte dell'area, pubblica o privata di cui il Comune abbia disponibilità, che viene data in concessione agli esercenti ai sensi dell'art.70 del D. Lgs 26 marzo 2010 n.59.

Nel caso di istituzione del mercato settimanale, il provvedimento istitutivo dell'Area Tecnica, dovrà individuarne anche l'ampiezza complessiva espressa in metri quadrati, il numero totale dei posteggi e, se previsti, il numero di quelli riservati ai produttori agricoli.

Nella planimetria allegata al provvedimento istitutivo dovranno essere indicati:



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

- l'esatta ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché, eventualmente, i posteggi riservati ai produttori agricoli;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi

La planimetria del mercato istituito dovrà essere tenuta e costantemente aggiornata presso il SUAP e tenuta a disposizione di chiunque voglia consultarla.

Eventuali deroghe alle misure così stabilite potranno essere concesse dal Responsabile del SUAP, sentito il Servizio di Polizia Municipale, in casi di comprovata necessità e attinenti alle caratteristiche delle attrezzature e del mezzo posseduto e adibito alla vendita, compatibilmente con le aree pubbliche determinate al precedente art.6 del presente Regolamento.

Le aree dei posteggi sono delimitate mediante segnaletica orizzontale tratteggiata di colore bianco e numerazione progressiva.

I posteggi devono essere occupati dal titolare della concessione e/o in caso di società dai soci regolarmente delegati: il concessionario può farsi coadiuvare dai propri familiari o da altra persona nel rispetto della legislazione vigente. In caso di comprovata necessità, il concessionario può farsi sostituire da un rappresentante da lui ufficialmente delegato, previa comunicazione allo SUAP del Comune e per un numero di giornate non superiore ai giorni di attività possibili nel corso di tre mesi. I rappresentanti per accedere al mercato devono esibire dichiarazione del titolare specificante la delega affidata loro nonché il proprio documento di riconoscimento in corso di validità. Essi hanno l'obbligo di esporre la copia dell'autorizzazione e la dichiarazione del titolare specificante la delega loro affidata. In caso di sostituzione con rappresentante la presenza viene conteggiata al concessionario del posteggio.

Art. 9

CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE

Il mercato, anche per esigenze di carattere igienico-sanitario, come previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 18/95, è diviso in due grandi sezioni: SETTORE ALIMENTARE e SETTORE NON ALIMENTARE.

I produttori agricoli, singoli o associati, nella misura del 30% del numero massimo dei posteggi, possono porre in vendita i prodotti nei fondi da loro condotti per coltura e/o allevamento. La qualità di produttore diretto è comprovata mediante iscrizione nel Registro delle Imprese.

Quando si sarà raggiunto il numero massimo dei posteggi previsti, gli eventuali posteggi all'interno del mercato settimanale che si renderanno vuoti a seguito di rinuncia, revoca o decadenza potranno essere riassegnati secondo le disposizioni di legge vigenti, tenendo conto comunque, anche per motivi di natura igienico-sanitaria, del settore merceologico (settore alimentare e non) e della riserva per gli agricoltori. Nell'atto di concessione del posteggio sarà precisata la specializzazione merceologica dei prodotti che si intendono vendere. Il concessionario dovrà sottoscrivere, per accettazione, che il posteggio verrà assegnato per una determinata specializzazione merceologica (salumi, ortofrutta, carni, abbigliamento, calzature, ecc.), variando la quale, senza preventivo assenso del Comune, la concessione decade. La specializzazione merceologica sarà vincolante e inderogabile anche per i casi di sub ingresso a qualsiasi titolo - per acquisto, affitto, donazione,



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

eredità, ecc. Il mancato rispetto della corrispondenza di specializzazione merceologica comporterà il diniego al sub ingresso. Il cedente dovrà dichiarare nell'atto di vendita, affitto o altro, quello che nel posteggio si è legittimamente autorizzati a vendere.

Art. 10

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

L'assegnazione dei posteggi avverrà mediante apposito bando da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di VILLAFRANCA SICULA.

Il bando deve indicare tra l'altro:

- gli elementi identificativi del mercato;
- la suddivisione dell'area del mercato in settori merceologici omogenei;
- il numero dei posteggi riservati a ciascun settore;
- i criteri di formazione della graduatoria di cui ai successivi articoli.

Nel caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i criteri in seguito indicati.

Gli esercenti che intendono ottenere posteggi devono fare domanda al responsabile dell'Area Tecnica. L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società di persone, nonché società di capitali e cooperative in possesso dei requisiti di legge.

Nella domanda, il richiedente (persona fisica o legale rappresentante) deve dichiarare:

- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico, ditta o ragione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese, ove ne sia previsto l'obbligo;
- il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 e 4 del D. Lgs. 114/98 richiamati dall'art. 3 comma 2 della L.R. 22/12/1999 n. 28, come modificati dall'art.71 del D. Lgs. 59/2010;
- il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 co. 3 della L.R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare) come modificati dall'art.71 del D. Lgs. 59/2010;
- nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore;
- di commercializzare prodotti non deperibili e non soggetti a trattamenti termici, ove il caso. La domanda inoltre deve contenere le seguenti indicazioni:
 - la tipologia della struttura o delle strutture che si intendono utilizzare per lo svolgimento dell'attività;
 - nel caso di utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicarne la tipologia. Con l'inizio dell'attività occorre indicare la targa dell'automezzo impiegato con le necessarie autorizzazioni e ogni autorizzazione necessaria per l'impiego della eventuale struttura dichiarata.

L'autorizzazione non può essere negata nell'ipotesi in cui risulti disponibilità di posteggi all'interno del mercato (art.4 co.3 L.R.18/1995).

La concessione del posteggio, contenente le prescrizioni relative a tutti gli oneri e adempimenti cui è obbligato il concessionario è rilasciata contestualmente - cioè, dal medesimo ufficio e con il medesimo provvedimento - all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività (autorizzazione unica).



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

Art.11

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La domanda di partecipazione al bando unitamente alla documentazione richiesta, dovrà essere inviata al SUAP del Comune di Villafranca Sicula.

L'Ufficio del SUAP, appena scaduto il termine per la presentazione delle domande, formerà una graduatoria generale sulla scorta e nell'ordine dei criteri stabiliti dal successivo art.12.

Le domande di partecipazione al bando saranno esaminate da una Commissione nominata dal Sindaco e composta dal Responsabile del Area Tecnica in cui è incardinato il Suap o suo delegato, dal Segretario comunale o suo delegato, dal Responsabile dell'Area Finanziaria o suo delegato. Le funzioni di segretario di commissione sono svolte da un dipendente del Servizio Suap.

Art. 12

VALIDITÀ' GRADUATORIE

Le graduatorie per le concessioni di cui al precedente articolo hanno validità di anni 2 (due) a decorrere dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive. Le graduatorie di cui sopra nonché le successive variazioni, saranno pubblicate all'Albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. Contro le medesime gli interessati potranno produrre ricorso in opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione. La citata decisione sarà notificata sia al ricorrente che a quanti venissero ad assumere, nella nuova graduatoria, un diverso ordine.

Se durante il tempo di validità delle graduatorie si renderanno liberi dei posteggi anche non compresi nel presente bando, si procederà allo scorrimento della graduatoria relativa al mercato ove insiste il posteggio resosi vacante.

Art.13

POSTEGGI RISERVATI NEI MERCATI E NELLE FIERE

Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, il comune riserva posteggi ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) da ultimo modificata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Nei mercati e nelle fiere il comune può, altresì, riservare posteggi:

- a) ai soggetti di cui alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile);
- b) agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni.

I titolari di posteggi devono comprovare la qualità di produttore agricolo, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia di inizio attività, mediante comunicazione ai sensi del comma 8 dell'art. 4 del D. Lgs. 228/20°01.



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

È consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180

I soggetti di cui ai commi 1 e 2, lettera a) non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

Art.14

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI - BANDO ASSEGNAZIONE

I posteggi saranno assegnati in concessione per (10) dieci anni, quale limite massimo consentito, al termine dei quali sarà indetto un nuovo bando pubblico.

Si precisa che come disposto dalla circolare n. 12 del 29 dicembre 2020 dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive non vige più la previsione secondo cui il titolo concessorio non può essere rinnovato automaticamente né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente.

Tenuto conto di quanto sopra, solo in caso di mancata richiesta di rinnovo, si procederà ad inserire il posteggio nell'avviso pubblico.

In conformità a quanto previsto dal punto 2 lettera a) e b) dell'Intesa del 5 luglio 2012 e dal punto 2 (Criteri di selezione) lettera a) e b) del Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 24.01. 2013, recepite con Decreto 12.12.2016 dell'Assessorato Attività Produttive della Regione Sicilia, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicheranno i seguenti criteri e relativi punteggi:

- 1) Ordine cronologico di presentazione delle istanze (inteso come data di arrivo);
- 2) Maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell' esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
 - Anzianità dell'esercizio dell'Impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro dell'impresе; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa:
 - Anzianità di iscrizione fino a 5 anni **punti 40**
 - Anzianità di iscrizione maggiore di cinque anni e fino a dieci anni **punti 50**
 - Anzianità di iscrizione oltre i dieci anni **punti 60**
- 3) Anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione: in fase di prima applicazione per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione è attribuito un punteggio pari a **40 punti**;
- 4) Criterio relativo alla presentazione da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio **punti 3**.

In caso di ulteriore parità si terrà conto dell'ordine cronologico di spedizione dell'istanza tramite data di invio trasmessa per PEC;

Permanendo ancora parità si procederà al sorteggio fra gli operatori interessati.



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

In ogni caso, al soggetto che si aggiudica la concessione del posteggio nel mercato deve essere garantito il riconoscimento del criterio della presenza nel mercato per tutto il periodo di ammortamento stabilito.

La disponibilità dei posteggi verrà comunicata all'utenza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi all'ufficio competente entro 15 gg: dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa. Su tali istanze il Funzionario Responsabile deve pronunciarsi entro il termine di 90 gg. dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito della pronuncia è pubblicata nel medesimo giorno.

L'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio vengono rilasciate dal responsabile di P.O. dell'Area Tecnica, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Funzionario Responsabile del SUAP sulla base della graduatoria formata secondo le modalità sopra citate, entro il termine di 90 gg. dalla pubblicazione della stessa;

In caso di revisione della graduatoria, il termine di 90 gg. decorre dalla data di pubblicazione della pronuncia di accoglimento dell'istanza.

Art. 15

POSTEGGI NON OCCUPATI

L'assegnazione dei posteggi all'interno del mercato settimanale, non occupati dai titolari entro l'ora d'inizio delle operazioni di vendita, avviene a sorteggio, secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 7 della L. R. 18/1995.

Il sorteggio è riservato agli esercenti il commercio in forma itinerante che non siano concessionari di posteggio nel medesimo mercato. Gli operatori che intendono partecipare al sorteggio devono presentarsi al personale comunale addetto entro l'ora d'inizio della vendita, e per poter partecipare al sorteggio devono esibire l'autorizzazione in originale o copia della SCIA accompagnata da un valido documento di riconoscimento.

Anche per i posteggi riservati ai produttori agricoli non occupati dai titolari entro l'ora di inizio delle operazioni di vendita, avviene a sorteggio.

Il sorteggio deve essere effettuato dal personale della Polizia Municipale. Verificati i posteggi non occupati si procede al sorteggio tenendo eventualmente conto del settore merceologico in cui operano i partecipanti al sorteggio.

Art. 16

ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni entro l'ora d'inizio delle operazioni di vendita, così come disciplinate dal successivo articolo 20, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e ciò nel rispetto dei settori e delle eventuali tipologie merceologiche, se previste, nonché delle dimensioni del posteggio in riferimento al veicolo ed alle attrezzature che l'operatore commerciale vuole utilizzare.

L'assegnazione giornaliera dei posteggi disponibili è effettuata dagli agenti della Polizia



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

Municipale. L'assegnazione è effettuata sulla base del più alto numero di presenze sul mercato, per tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio temporaneamente non occupato. A parità di presenze, sarà preferito il soggetto con la maggiore anzianità dell'autorizzazione di commercio su area pubblica; a parità di tale ulteriore requisito, sarà preferito il soggetto maggiore di età. I dati relativi alle assenze degli assegnatari di posteggio ed alle presenze di coloro i quali si presentano alla spunta, sono rilevati dai soggetti sopra citati ed annotati in apposito registro che verrà aggiornato in occasione di ogni giornata di mercato al fine di predisporre apposite graduatorie relative al settore merceologico interessato alla spunta (alimentare, non alimentare, produttore agricolo).

Nei mercati di nuova istituzione o ristrutturazione, sino a 60 giorni dalla prima giornata di mercato, l'assegnazione giornaliera viene effettuata nel rispetto della maggiore anzianità dell'attività di commercio su area pubblica e, a parità di tale requisito, dalla maggiore di età. Decorso il predetto periodo, l'assegnazione giornaliera avviene come indicato nel comma 2.

Nello stesso mercato, un medesimo soggetto giuridico, titolare di più autorizzazioni, può utilizzare contemporaneamente a titolo di spunta:

- a) fino ad un massimo di due autorizzazioni;

L'attività non può essere esercitata su un posteggio diverso da quello assegnato o con un titolo autorizzativo diverso da quello con cui si è partecipato alle operazioni di spunta.

Il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche può farsi sostituire nell'attività da familiari, coadiutori o da dipendenti, a condizione che siano in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall'art.71 del D. Lgs. 26 marzo. 2012 n. 54 e s.m.i., e che durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare.

L'assegnazione del posteggio occasionalmente libero è subordinata all'esibizione di attestazione d'avvenuto pagamento del tributo dovuto per legge per l'esercizio dell'attività, utilizzando a tal fine anche bollettini prepagati o carte elettroniche definite dall'Amministrazione Comunale.

Sul posteggio assegnato in "spunta" l'operatore può esporre e vendere tutti i prodotti oggetto della propria autorizzazione nel rispetto dei vincoli di settore e specializzazione merceologica e delle disposizioni in materia igienico sanitaria.

Il numero delle presenze valido per la predisposizione dell'apposita graduatoria, prevista dal precedente comma 2, è dato dal numero delle volte in cui l'operatore, munito di merci per il normale svolgimento dell'attività e di idonee attrezzature per la vendita, nonché di autorizzazione esibita in originale, si è fisicamente presentato sul mercato a prescindere dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale; purché il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia in caso di assegnazione del posteggio.

Non sarà considerata valida, ai fini delle assegnazioni delle presenze giornaliera, la presenza degli spuntisti che abbandonano il posteggio loro assegnato prima del previsto orario di cessazione dell'attività di vendita, salvo che l'abbandono non sia dovuto a giustificati motivi da provare, con idonea documentazione, entro il termine massimo di 15 giorni.

I posteggi, qualora rimangano liberi, possono essere occupati dagli spuntisti nel rispetto dei settori



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

merceologici dell'area mercatale (alimentare, non alimentare, produttori agricoli).

Art.17

TRASFERIMENTO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO - SOSTITUZIONE DI POSTEGGIO NELL'AMBITO DELLO STESSO MERCATO

Qualora al mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione della richiesta stessa, con PEC non risulti essere presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio che riguardi il posteggio richiesto.

La richiesta potrà essere accolta se il posteggio richiesto ha le stesse dimensioni di quello fruito e rispetti la divisione merceologica del mercato. Nel caso in cui per lo stesso posteggio libero pervengano più richieste, sarà preferita la domanda dell'operatore economico che sia in possesso della maggiore professionalità nell'esercizio del commercio su aree pubbliche nell'ambito dello stesso mercato. A tal fine si specifica che per maggiore professionalità si intende l'anzianità all'esercizio dell'impresa, nel commercio su aree pubbliche, comprovata dalla durata di iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare sommata a quella dell'eventuale dante causa.

Sono ammessi i cambi di posteggi contestuali tra due operatori economici nell'ambito dello stesso mercato e settore merceologico, previa autorizzazione da parte del Comune; per le dette finalità i concessionari interessati sono tenuti a presentare, al SUAP istanza, a firma congiunta, contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio corredata da fotocopia delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. La richiesta potrà essere accolta se i posteggi hanno la medesima dimensione e rispettino la divisione merceologica del mercato.

È vietato agli operatori lo scambio giornaliero di posteggio e, comunque, l'occupazione di un posteggio diverso da quello assegnato.

Le suddette sostituzioni di posteggio sono ammesse prima che il Comune abbia provveduto alla pubblicazione all'albo pretorio on-line del relativo bando di assegnazione dei posteggi liberi.

Art.18

DIVIETO DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale. Lo scambio consensuale tra concessionari deve essere preventivamente autorizzato.

Art. 19

SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Nel caso di vendita dell'azienda, la concessione del posteggio può essere ceduta unitamente alla stessa.



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

Nell'atto di concessione dell'area sarà precisata la specializzazione merceologica dei prodotti che si intendono vendere. Il concessionario dovrà sottoscrivere, per accettazione, che il posteggio verrà assegnato per una determinata specializzazione merceologica (Alimentare e Non Alimentare), variando la quale, senza preventivo assenso del Comune, la concessione decade. La specializzazione merceologica sarà vincolante e inderogabile anche per i casi di sub ingresso a qualsiasi titolo - per acquisto, affitto, donazione, eredità, ecc. Il mancato rispetto della corrispondenza di specializzazione merceologica comporterà il diniego al subingresso nel mercato. Il cedente dovrà dichiarare nell'atto di vendita, affitto o altro titolo, quello che nel posteggio si è legittimamente autorizzati a vendere. Al fine di assicurare l'equilibrio dell'offerta, i posteggi del settore **non alimentare** non possono superare i 2/3 dei posteggi assegnati.

Art. 20

REVOCA E DCADENZA

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge Regionale n. 18/1995, si decade dall'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio o, in caso di subentro ad attività esistenti, entro i sei mesi dalla data dell'atto di cessione d'azienda, salvo proroga nei casi di comprovata necessità.

Il Responsabile dell'Area tecnica può revocare la concessione, per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune. In questo caso il concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.

La concessione del posteggio può essere revocata, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, nei seguenti casi:

- per assenza ingiustificata dal mercato per un periodo superiore a tre mesi in un anno solare, nel caso di autorizzazione di tipo A, ovvero ad 1/4 del periodo complessivo nel caso di autorizzazione stagionale;
- per cessione totale o parziale del posteggio assegnato;
- per recidiva, nonostante diffida scritta, della inosservanza delle norme indicate nel presente regolamento;
- per il mancato pagamento dell'intera annualità della tassa di posteggio.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per gli Operatori/assegnatari appartenenti al settore " Produttori Diretti ", in quanto la produzione e la vendita dei prodotti ricavati dal suolo possono essere limitate per stagione.

Art. 21

CONSERVAZIONE DEL POSTEGGIO

L'operatore che non ha utilizzato il posteggio per giustificati motivi tempestivamente documentati ha diritto alla conservazione del posteggio.

Il posteggio è conservato per:

- a) gravidanza e puerperio;
- b) malattie ed infortuni;
- c) ferie non superiori ad un mese per anno solare.

In questi casi, la conservazione del posteggio dovrà essere richiesta mediante l'invio di istanza al Comune, corredata da idonea certificazione comprovante le motivazioni di assenza, ove possibile, preventivamente e comunque non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza.



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

Art. 22

REGISTRO DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO

È istituito un Registro del mercato, nel quale sono elencati gli Operatori concessionari di posteggio. Nel registro dovranno essere riportate le generalità del concessionario, gli estremi dell'Autorizzazione amministrativa di cui alla Legge Regionale n. 18/95, le tabelle merceologiche, nonché le assenze per l'anno spiare.

Art. 23

TASSA DI POSTEGGIO

La riscossione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche dovrà avvenire tramite versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale con la seguente causale: Canone occupazione suolo pubblico - posteggio mercato.

L'ammontare delle tariffe è fissato dai relativi Regolamenti comunali.

La tassa di cui al presente articolo deve essere pagata entro il 31 gennaio di ciascun anno se corrisposta in un'unica soluzione oppure in due soluzioni, entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio dell'anno di riferimento;

Gli operatori precari che sono presenti alla spunta riceveranno dal personale della Polizia Municipale in servizio nella giornata mercatale un modulo di versamento precompilato che indica la somma da versare per la occupazione del posteggio in quel giorno di mercato. La ricevuta del versamento effettuato dovrà essere esibita alla stessa Polizia Municipale entro le ore 12,00 della medesima giornata di mercato.

Il mancato pagamento dell'intera annualità comporterà la revoca d'ufficio dell'autorizzazione previa comunicazione al titolare. Il contribuente potrà sanare la propria posizione debitoria attraverso l'istituto del "ravvedimento operoso" previsto dall' art.13 del D. Lgs. 472/1997 entro 60 gg. dalla scadenza.

Art. 24

CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE E BANCO DI VENDITA

Le attrezzature ed il banco di vendita del concessionario del posteggio per l'attività di vendita delle merci devono essere collocate entro il perimetro dell'area pubblica assegnata e delimitata.

La copertura del banco di vendita deve essere realizzata ad un'altezza non inferiore a mt. 2,5 dalla sede stradale o Piazza.

Le merci devono essere esposte ad un'altezza minima dal suolo di mt. 0,50, fatta eccezione solo per i seguenti generi: terraglia, piante e fiori, ferramenta, mobili, articoli da spiaggia ed oggetti per l'arredamento della casa, che possono essere esposte direttamente sul suolo.



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

Art. 25

CALENDARIO ANNUALE E ORARI

Il mercato si svolgerà nella giornata del venerdì con gli orari sottoindicati:

- 1) dalle ore 07.00 alle ore 13,00 (mercati antimeridiani);

Non è consentito occupare i posteggi, regolarmente assegnati, se non un'ora prima dell'orario di apertura indicate precedentemente.

Il mercato settimanale/giornaliero non si svolgerà nelle festività di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto.

1. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, lo spostamento di luogo, e/o di data di svolgimento delle operazioni di mercato, è deliberato dal Consiglio Comunale.
2. Dello spostamento di luogo e/o di data del mercato, l'Amministrazione comunale dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima ed in ogni caso, restano in vigore le concessioni di posteggio in atto.
3. Con provvedimento del Sindaco può essere deciso lo spostamento temporaneo/sospensione di luogo di un mercato per motivi di pubblico interesse, al fine di:
 - a. provvedere alla realizzazione di interventi di manutenzione che interessino strade, piazze, impianti (rifacimenti, sostituzioni, ecc.);
 - b. evitare crolli e smottamenti;
 - c. assicurare la tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica etc.;
 - d. assicurare il rispetto delle norme del Codice della Strada nonché la possibilità di accesso alle zone interessate dal mercato da parte dei veicoli di soccorso.
 - e. assicurare ogni ulteriore condizione di igiene, sanità e sicurezza pubblica.
 - f. Per il mercato degli agricoltori, limitatamente alla stagione estiva, lo stesso si svolgerà dalle ore 17,00 alle ore 22,00.
 - g. Svolgimento di manifestazioni ritenute di particolare interesse per l'Amministrazione comunale.

Art. 26

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' DI COMMERCIO FUORI POSTEGGIO

L'esercizio dell'attività fuori dal posteggio indicato nell'autorizzazione equivale ad esercizio di attività fuori dal territorio per il quale è valida l'autorizzazione e come tale è punito con le sanzioni previste dalla normativa vigente. Non può essere considerato "attrezzatura di vendita" il veicolo usato esclusivamente per il trasporto delle merci, anche se lo stesso viene fatto sostare nel posteggio. Se vengono violate le disposizioni di cui alla Legge Regionale n.28 del 22.12.1999, applicabili a detto tipo di commercio, si è assoggettati alle sanzioni previste dalla stessa Legge.

Art. 27

PUBBLICITÀ DEI PREZZI

A tutti i venditori dei generi di largo e generale consumo è fatto obbligo, ai sensi dell'art.38 della



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

Legge 11 giugno 1971, n.426 s.m.i., di indicare i prezzi delle merci poste sul banco di vendita in modo chiaro e ben visibile, anche mediante listino unico.

CAPO IV - CONTROLLO, GESTIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO

Art. 28

REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE NEI MERCATI

Negli orari di svolgimento dell'attività commerciale e negli orari previsti dal presente regolamento per le operazioni di sgombero dei banchi e degli autoveicoli attrezzati come punti vendita è vietata, nelle aree destinate al mercato, la circolazione dei veicoli non adibiti al trasporto delle merci e delle attrezzature, fatta eccezione per gli automezzi destinati alla pulizia ed igienizzazione dell'area, di pronto soccorso e di emergenza. Sono fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore.

Negli orari di svolgimento dell'attività di vendita ogni singolo operatore provvederà ad occupare il posteggio assegnatogli evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra i banchi. I suddetti spazi, riservati al passaggio pedonale, sono da considerarsi vie di fuga per garantire la sicurezza.

Sulle aree mercatali vige il divieto di sosta, ai trasgressori sono applicate le sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada e la rimozione forzata dei veicoli.

L'area di svolgimento dei mercati, fiere, fiere promozionali e sagre viene interdetta con apposita ordinanza dal competente ufficio di polizia municipale, con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti. Di conseguenza l'area è accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiscono degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Art. 29

NORME IGIENICO -SANTARIE

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande (previsti dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 02/04/2002 e dal Regolamento CE n. 852/04 e ss.mm.ii.).

Gli operatori del mercato che vendono prodotti alimentari, ivi compresi i loro dipendenti, devono osservare le norme igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente in materia.

Tutti i concessionari di posteggio hanno l'obbligo di dotarsi di appositi contenitori per la raccolta differenziata nei quali, durante l'esercizio dell'attività di vendita, raccoglieranno gli eventuali rifiuti prodotti al fine di mantenere pulita l'area pubblica assegnata.

L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato. Al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori o, comunque, attenersi alle disposizioni del personale di vigilanza del mercato.



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

Gli operatori che producono rifiuti particolari, quali cartoni di grosse dimensioni e simili, hanno l'obbligo di raccogliere detti rifiuti, compattandoli e legandoli per renderli meno voluminosi possibile.

Il mancato rispetto di tale disposizione comporterà l'irrogazione da parte della Polizia Municipale di una sanzione.

Il controllo igienico-sanitario nel mercato viene svolto dall'ASP competente per territorio con l'ausilio di personale della Polizia Municipale.

Art. 30

GESTIONE, ORDINE E DISCIPLINA DEL MERCATO

I mercati locali sono gestiti direttamente dal Comune.

La competenza degli atti amministrativi relativi al mercato è affidata all'Ufficio Commercio Sviluppo Economico.

L'ordine, la disciplina e il controllo del mercato locale sono assicurati dal personale della Polizia Municipale. La vigilanza per il rispetto delle norme igienico-sanitarie è demandata all'ASP con l'ausilio di personale della Polizia Municipale.

Art. 31

AMPLIFICAZIONE DEI SUONI

Nell'area del mercato è assolutamente vietata la pubblicità mediante l'uso di apparecchiature foniche, schiamazzi e urla da banditore.

Ai titolari " venditori di dischi, compact-disk, etc." è consentito l'uso di apparecchiature di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita della mercé, mantenendo sempre il volume di tale apparecchiatura entro i limiti di moderazione, in modo tale da non arrecare disturbo.

Art. 32.

NORME COMPORTAMENTALI DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

È vietato esporre articoli appendendoli alle tende o alle altre strutture di copertura dei banchi oltre la linea perimetrale del posteggio.

I banchi di vendita, gli auto-banchi e le attrezzature, comprese le merci esposte, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo ai passanti.

Gli operatori del commercio su aree pubbliche possono utilizzare, ove necessario, esclusivamente gruppi elettrogeni super silenzianti, e cioè con emissione al di sotto dei 70 (settanta) dBA ed essere collocati in modo tale da non costituire fonte di innesco di miscele infiammabili/esplosive. Il rifornimento del carburante deve avvenire in assenza di affollamento, adottando tutte le cautele finalizzate ad evitare l'insorgenza dell'incendio.



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

Gli operatori sono, inoltre, tenuti a:

- tenere esposti e visibili i prezzi dei prodotti e degli articoli posti in vendita
- tenere ben visibili al pubblico le bilance per la pesatura dei prodotti, nel caso di vendita di prodotti alimentari
- esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti
- rispettare le disposizioni impartite dagli agenti di Polizia Municipale e dagli incaricati dal Comune per motivi contingenti e di sicurezza.

Gli auto-bar sono tenuti a differenziare cinque generi di rifiuti: umido, carta e cartone, plastica, vetro e alluminio.

I soggetti che commercializzano merce non alimentare sono tenuti:

1. a differenziare in tre generi: carta e cartone, plastica e vetro
2. ad accatastare eventuali scatole e grucce avendo cura di separarle qualora fossero di materiali diversi

Tutti i soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche su posteggio sono tenuti a lasciare nell'area assegnata i sacchi pieni di differenziato, che saranno successivamente raccolti a cura del Comune.

I sacchi per effettuare la raccolta saranno forniti dal Comune nel modo che riterrà più opportuno, e saranno di colore diverso in base al tipo di differenziato contenuto: umido, carta e cartone, plastica e vetro.

CAPO V - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Art.33 TASSE COMUNALI

L'utilizzo delle aree destinate al commercio è soggetto al pagamento del contributo stabilito con delibera della Giunta Comunale.

Per ciascun posteggio sarà stabilito una quota a titolo di contributo per i servizi accessori effettivamente resi dal Comune (quali acqua, servizi igienici, pulizia ed ivi compreso il servizio di raccolta dei rifiuti, etc.).

La misura delle sanzioni riguardanti il mancato rispetto di quanto prescritto, tenendo conto la normativa vigente in materia, è disposto dall'Art.78 dello stesso Regolamento.



COMUNE DI VILAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

TITOLO III

POSTEGGI ISOLATI CONCESSI PER UNO O PIÙ GIORNI LA SETTIMANA

Art. 34 POSTEGGI ISOLATI

Con Delibera di Giunta Comunale, si può procedere all'istituzione di alcuni posteggi, singoli staccati da altri, anche in via sperimentale, per il commercio su aree pubbliche a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: aree antistanti cimiteri o altre strutture comunali. Trattasi di posteggi che non sono collocati funzionalmente assieme ad altri e che, quindi, non fanno parte né di mercati né delle fiere.

Sulla base della già menzionata deliberazione di giunta, il SUAP adoterà apposito avviso pubblico.

L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società di persone, nonché società di capitali e cooperative in possesso dei requisiti di legge.

Nella domanda, il richiedente (persona fisica o legale rappresentante) deve dichiarare:

- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico, ditta o ragione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese, ove ne sia previsto l'obbligo;
- il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 comma 2 e 4 del D. Lgs. 114/98 richiamati dall'art. 3 comma 2 della L.R. 22/12/1999 n. 28, come modificati dall'art.71 del D. Lgs, 59/2010;
- il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 co. 3 della L.R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare) come modificati dall'art71 del D. Lgs. 59/2010;
- nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, il numero di iscrizione al registro esercenti il commercio, e il possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dall'ordinanza del Ministero della Salute del 22/04/2002;
- la tipologia della struttura o delle strutture che si intendono utilizzare per lo svolgimento dell'attività: nel caso di utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicarne la tipologia. Con l'inizio dell'attività occorre indicare la targa dell'automezzo impiegato con le necessarie autorizzazioni e ogni autorizzazione necessaria per l'impiego della eventuale struttura dichiarata.

L'autorizzazione non può essere negata nell'ipotesi in cui risulti disponibile l'area richiesta, se al di fuori di un mercato (art.4 co.3 L.R. 18/1995).

La concessione del posteggio, contenente le prescrizioni relative a tutti gli oneri ed adempimenti cui è obbligato il concessionario, è rilasciata contestualmente - cioè, dal medesimo ufficio e con il medesimo provvedimento - all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività (autorizzazione unica).

Nel caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i criteri indicati al comma successivo.

L'assegnazione, in conformità a quanto previsto dall'Intesa del 5 luglio 2012 e dal punto 4 (Assegnazione di posteggi isolati di nuova istituzione) lettera a) del Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 24.01.2013, recepite con Decreto 12.12.2016 dell'Assessorato Attività Produttive della



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

Regione Sicilia, avverrà tenendo conto dei criteri e relativi punteggi di priorità previsti dalla già menzionata normativa.

L'assegnazione dei posteggi avverrà mediante apposito bando da pubblicare all'Albo Pretorio, e sul sito Internet del Comune di Villafranca Sicula.

TITOLO IV DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 35

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ITINERANTE

Per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipologia C), la SCIA (ex art. 5 L.R. n. 10 del 12.03.2021) deve essere presentata, in caso di attività esercitata per la prima volta, al SUAP del Comune di Villafranca Sicula, secondo le modalità di cui al presente Regolamento.

La SCIA abiliterà, oltre a svolgere l'attività di commercio in forma itinerante, a:

- I. esercizio dell'attività itinerante in tutti i Comuni, ivi inclusi quelli della Regione Sicilia;
- II. esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento e vago;
- III. esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati;
- IV. alla partecipazione alle fiere.

Nella SCIA, l'operatore deve anche dichiarare il possesso dei requisiti morali, professionali e igienico-sanitari, ove richiesti dalla tipologia merceologica; nel caso in cui l'attività sia svolta mediante utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicarne la tipologia e la targa.

La vendita deve avvenire nel rispetto dell'orario stabilito dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00. Il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente, in tutto o su parte del territorio comunale la vendita in forma itinerante per motivi di pubblico interesse, di viabilità e traffico, di carattere igienico-sanitario o in occasione di ricorrenze particolari.

Pertanto, gli esercenti il commercio, prima di esercitare la vendita in forma itinerante, devono presentarsi al locale servizio di Polizia Municipale per essere informati delle eventuali limitazioni al commercio esistenti nel territorio.

L'esercizio del commercio itinerante può essere svolto in tutto il territorio comunale, purché la sosta non avvenga in mezzo alla carreggiata stradale, essa infatti è consentita solo sulle aree laterali in modo da non intralciare il traffico degli autoveicoli e dei pedoni, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada. L'attività deve essere svolta con autoveicoli idoneamente attrezzati ed in regola con il codice della strada. Per gli esercenti che vendono prodotti alimentari è necessario che l'automezzo possieda i requisiti igienico-sanitari per legge, documentati da apposito certificato di idoneità sanitaria. Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci poste in vendita.



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non possono sostare sulla stessa porzione di suolo pubblico per più di un'ora.

Nell'arco della stessa giornata l'operatore non potrà occupare più volte la stessa porzione di suolo pubblico.

Non è consentito all'operatore disporre i beni posti in vendita sulla sede stradale, configurandosi in tale ipotesi l'attività di commercio su area pubblica di tipologia A.

L'area utilizzata per la sosta dovrà essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

Per richiamare gli acquirenti è consentito l'uso di apparecchi di amplificazione tali da non recare disturbo alla quiete pubblica e solo dalle 08:00-13:00 dalle 16:00-19:00.

Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono in quanto applicabili le restanti disposizioni di cui al presente regolamento.

Art.36

MODALITA' SVOLGIMENTO COMMERCIO ITINERANTE E DIVIETI

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.3, può essere svolto con mezzi mobili su qualsiasi area ad esclusione delle vie e piazze indicate nel piano commerciale.

Il responsabile della Area tecnica con apposita determinazione potrà porre dei limiti e divieti per motivi di viabilità, di vivibilità del territorio, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

L'Amministrazione, nel rilascio dell'autorizzazione indica le limitazioni e i divieti posti allo svolgimento dell'attività in forma itinerante per motivi di viabilità, per la salvaguardia di zone di pregio artistico, storico, architettonico, ambientale e paesaggistico, di carattere igienico-sanitario, ovvero per altri motivi di pubblico interesse.

Gli esercenti del commercio su aree pubbliche in forma itinerante ed i produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti in forma itinerante sono soggetti alle seguenti limitazioni e divieti:

- a) la sosta nello stesso sito è consentita solo limitatamente al tempo necessario a soddisfare la transazione commerciale ed il completamento del contratto di vendita che si formalizza con il pagamento del prezzo per la merce offerta. La sosta in ogni caso non potrà superare la durata di un'ora;
- b) la distanza tra due soste susseguenti non può essere inferiore, indicativamente, a ml. 300;
- e) non è consentito all'operatore, disporre i beni posti in vendita sulla strada o su banchi a terra essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività;
- d) è tassativamente vietato l'uso di strumenti di diffusione sonora ed amplificazione all'interno della città e delle zone turistiche;
- e) il sito individuato dall'operatore per il tempo di sosta destinato alla vendita deve essere compatibile con le norme del codice della strada e con le esigenze di ordine pubblico;
- f) l'area utilizzata per la sosta deve essere lasciata libera da qualsiasi rifiuto;
- g) nei giorni e per il solo periodo di effettuazione dei mercati è vietato, per motivi di viabilità,



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

lo svolgimento del commercio in forma itinerante nelle vie limitrofe e/o direttamente confluenti all'area individuata per il mercato come da allegato 2), fermo restando che dovrà essere garantita una distanza minima di 400 metri lineare;

- h) la distanza del sito utilizzato per la sosta, da un esercizio della rete di vendita al dettaglio su aree private all'interno del quale sono offerti beni simili a quelli offerti dallo operatore in forma itinerante, non potrà essere inferiore a metri lineari 250 (duecentocinquanta);

L'autorizzazione abilita anche alla vendita presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

L'operatore commerciale in forma itinerante può usufruire dell'autorizzazione di tipologia "C" per i giorni in cui non fruisce dell'autorizzazione di tipologia "A" e "B".

TITOLO V MERCATINI O MOSTRE MERCATO TEMPORANEE

Art.37

ISTITUZIONE DEI MERCATINI O MOSTRE MERCATO TEMPORANEE. MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO E FIERE PROMOZIONALI

Il Comune può istituire, con apposito provvedimento del Responsabile P.O. dell'Area Tecnica, dei mercatini o mostre mercato temporanee in occasione di particolari eventi o manifestazioni, specificando:

- a. la tipologia del mercatino o mostra e le categorie degli operatori ammessi a parteciparvi;
- b. l'ampiezza complessiva;
- c. la localizzazione e l'articolazione, compresa l'eventuale suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;
- d. il numero complessivo dei posteggi con relativa identificazione e superficie;
- e. i posteggi eventualmente riservati;
- f. le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- g. la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
- h. l'orario di apertura e chiusura.
- i. la durata e la periodicità

Il Comune in fase di istituzione individua le categorie di soggetti che possono essere ammessi al mercatino o alla mostra, scegliendoli tra:

- a. esercenti il commercio su aree pubbliche;
- b. hobbisti, collezionisti e scambisti;
- c. artigiani produttori di oggetti riguardanti la specificità del mercato o restauratori in possesso dell'iscrizione all'apposito albo;
- d. artisti che espongono per la vendita le proprie opere;



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

- e. esercenti il commercio equo e solidale, iscritti negli appositi registri;
- f. produttori di prodotti tipici locali relativi al settore alimentari e non alimentari.

Il mercatino o mostra mercato si definisce straordinario se si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari.

A) per i posteggi del settore Alimentare:

I. Criterio correlato alla qualità dell'offerta: **punti 5(cinque) così suddivisi:**

- Vendita di prodotti biologici **punti 1,5**
- Vendita prodotti a Km zero **punti 1,5**
- Vendita prodotti tipici locale, del Made in Italy e prodotti della tradizione **punti 1**
- Organizzazione degustazione per la promozione di tali prodotti **punti 0,5**
- Partecipazione alla formazione continua **punti 0,5**

II. Criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: **punti 03 così suddivisi:**

- Vendita informatizzata o online **punti 0,5**
- Consegna della spesa a domicilio **punti 2**
- Vendita di prodotti preconfezionati (a seconda del target e dell'età della clientela) **punti 0,5**

III. Criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: **punti 02 così suddivisi:**

- Compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano ottimizzando il rapporto tra struttura ed il contesto **punti 1**
- Utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale **punti 1**

B) per i posteggi del settore Non Alimentare:

I. Criterio correlato alla qualità dell'offerta **punti 5(cinque) così suddivisi:**

- Vendita prodotti Made in Italy **punti 4**
- Partecipazione alla formazione continua **punti 1**

II. Criterio correlato alla tipologia del servizio fornito **punti 3(tre) così suddivisi:**

- Vendita informatizzata o online **punti 0,5**
- Consegna della mercé a domicilio **punti 2,5**

III. Criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: **punti 2(due) così suddivisi:**

- Compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano ottimizzando il rapporto tra struttura ed il contesto **punti 1**
- Utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale **punti 1**

Presentazione da parte dell'impresa partecipante alla selezione per l'assegnazione del posteggio (settore Alimentare e settore non Alimentare) del DURC o del certificato di regolarità contributiva, qualora non previsto dalle leggi regionali o provinciali come requisito obbligatorio **punti 3**

In caso di parità di punteggio si applica il criterio di cui al punto 2 lettera a del Documento Unitario delle Regioni e Province autonome del 24. 01. 2013 (anzianità d'Impresa riferita al commercio su aree pubbliche):

- Anzianità di iscrizione fino a 5 anni **punti 40**
- Anzianità di iscrizione maggiore di cinque anni e fino a dieci anni **punti 50**



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

- Anzianità di iscrizione oltre i dieci anni **punti 60**

L'anzianità di impresa sarà riferita al commercio su aree pubbliche, e dovrà essere comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese;

In caso di ulteriore parità di punteggio si terrà conto:

- della data di invio trasmessa per PEC;

Permanendo ancora parità si procederà al sorteggio fra gli operatori interessati. La disponibilità dei posteggi isolati verrà comunicata all'utenza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Possono rientrare nella definizione di mercatini o mostre mercato temporanee anche:

- **le manifestazioni commerciali a carattere straordinario**, ossia manifestazioni finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo "sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

- **le fiere promozionali e sagre**, ossia manifestazioni commerciali indette al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive; a cui possono partecipare i prestatori provenienti da altre Regioni italiane e dagli altri Stati membri dell'Unione europea e precisamente:

a) gli esercenti il commercio su aree pubbliche;

b) gli imprenditori individuali, le società di persone e di capitali purché iscritte nel registro delle imprese e previo rilascio dell'autorizzazione temporanea o della concessione temporanea di posteggio;

e) gli hobbisti, gli artigiani, gli imprenditori agricoli e simili;

d) gli operatori del commercio equo e solidale.

Il Comune individua l'area e i posteggi nel rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, di viabilità, traffico e acustica. A tal fine il SUAP provvede a richiedere, quando previsto, i necessari pareri ai Servizi di competenza. Dai pareri, se favorevoli, deve risultare l'esatta collocazione dei posteggi, il numero massimo dei posteggi temporaneamente concedibili e le eventuali prescrizioni ritenute necessarie.

Il Comune, a seguito dell'istituzione dei posteggi temporanei, rilascia concessioni o autorizzazioni temporanee. I provvedimenti sono validi soltanto per il giorno indicato e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

Il Comune nel provvedimento che istituisce il mercatino temporaneo, può riservarsi di imporre un diritto di partecipazione.

Art. 38

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEI

Il Comune a seguito della istituzione di mercatini / posteggi temporanei, pubblica apposito avviso pubblico all'albo pretorio. Di norma, salvo eccezioni, il Comune, al fine di programmare per tempo la partecipazione degli operatori, stabilisce che le domande di concessione del posteggio debbano essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno, a valere per tutte le manifestazioni dell'anno successivo; nei casi in cui le manifestazioni non sono programmabili, il Comune concederà le



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

autorizzazioni per gli eventi specifici. La graduatoria realizzata a seguito di tale avviso scade il 31 dicembre dell'anno successivo. L'Amministrazione può comunque, sempre decidere di emanare apposito avviso per ogni mercatino, stabilendo la data entro la quale andranno presentate le domande. In tal caso la graduatoria vale solo per il relativo mercatino.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare, pena l'esclusione:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società, la ragione sociale;
- b) il possesso dei requisiti morali, e se si opera nel settore merceologico alimentare, dei requisiti professionali;
- c) il settore o i settori merceologici e l'esatta indicazione della mercé trattata;
- d) l'eventuale preposto in possesso dei requisiti professionali;
- e) le dimensioni del posteggio, l'indicazione dei giorni e delle ore in cui si intende esercitare l'attività;
- f) il recapito telefonico/la PEC alla quale inviare le comunicazioni;
- g) gli estremi di iscrizione al Registro Imprese, qualora l'impresa sia già iscritta;
- h) eventuali altre informazioni ritenute utili.

Deve inoltre allegare:

- eventuale copia del permesso di soggiorno;
- accettazione dell'eventuale preposto in possesso dei requisiti professionali, il quale deve dichiarare inoltre il requisito professionale posseduto ed il possesso dei requisiti morali.

Con il provvedimento istitutivo il Comune può individuare ulteriori dichiarazioni o allegati da produrre in fase di presentazione dell'istanza.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Comune provvede alla formazione della graduatoria.

Per i mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo e i mercatini degli Hobbisti, i criteri da applicare sono i seguenti:

- a) ordine cronologico di presentazione delle istanze (inteso come data di arrivo);
- b) in caso di domande presentate nello stesso giorno, si dà priorità al richiedente con minor numero di presenze nel mercatino nell'arco dell'ultimo anno;
- e) in caso di parità di presenze, si effettua sorteggio.

Per gli altri mercatini temporanei, i criteri da applicare sono i seguenti:

- a) ordine cronologico di presentazione delle istanze (inteso come data di arrivo);
- b) in caso di parità si effettua sorteggio.

Salvo diversa indicazione da farsi nel provvedimento di istituzione, nei mercatini temporanei non si effettuano operazioni di spunta.

Ulteriori domande relative ai posti eventualmente non assegnati con la graduatoria o resisi successivamente liberi, devono essere presentate almeno 60, giorni prima della prima giornata di svolgimento del mercato, nel caso di bando generale fatto l'anno precedente. Nel caso in cui invece l'avviso sia relativo ad uno specifico mercatino, i posteggi liberi possono essere occupati anche da coloro che presentano richiesta dopo lo scadere della data prevista al bando, fatto salvo il buon esito dell'istruttoria.

La concessione del posteggio avviene previo accertamento dei requisiti richiesti per la tipologia di operatore ammessa a partecipare ed in base alla merceologia trattata.

L'Amministrazione può riservarsi, nella delibera di istituzione, di posizionare i vari operatori a suo insindacabile giudizio, al fine di poter ottimizzare gli spazi a sua disposizione.



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

Ove necessario l'assegnazione dei posteggi è effettuata dalla Polizia Municipale nell'ora precedente l'inizio dell'attività.

Potranno essere esclusi gli operatori che non rispondono delle caratteristiche e delle merceologie di vendita richieste nell'avviso pubblico.

Le istanze presentate da coloro che risultano non aver pagato la tassa occupazione suolo pubblico o l'eventuale diritto di partecipazione di edizioni precedenti o di altri mercatini temporanei, vengono rigettate. Nel caso in cui pervengano istanze senza che il Comune abbia preliminarmente istituito dei posteggi temporanei, le richieste non potranno essere accolte, salvo il caso in cui le autorizzazioni temporanee vengano richieste da operatori chiamati direttamente dagli organizzatori dell'evento e della manifestazione principale. In tal caso l'ufficio procede ad istruire la pratica verificando l'effettiva possibilità di rilascio delle autorizzazioni/concessioni.

Art. 39

GESTIONE DI TERZI DEI MERCATINI O MOSTRE MERCATO TEMPORANEE

Il Comune può riconoscere a terzi l'organizzazione e la gestione dei mercatini temporanei in occasione di particolari eventi o manifestazioni, sulla base di apposita deliberazione della Giunta Comunale, contenente la disciplina dei rapporti tra il Comune e il soggetto gestore.

Nel caso in cui l'affidamento a terzi riguardi i mercatini temporanei, l'affidatario potrà essere incaricato anche di scegliere direttamente gli operatori da far partecipare al mercatino.

Le domande devono essere presentate inderogabilmente almeno 60 giorni prima dello svolgimento delle stesse (art.12 c.6 Legge Regionale n. 18/95). La presente disposizione si applica a tutte le istanze di organizzazione di eventi e/o manifestazioni coinvolgenti le attività dello Sviluppo Economico.

Spettano comunque al Comune:

- a) lo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione e di concessione e il rilascio dei relativi provvedimenti (SUAP, TULPS, Area tecnica, Area Tributi, Polizia Municipale);
- b) l'attività di vigilanza e controllo.

È possibile che il Comune provveda al rilascio di un'unica autorizzazione/concessione al soggetto che ha in affidamento la gestione del mercatino, a condizione che il soggetto affidatario dichiari per ciascuno degli operatori che parteciperanno, o alleggi, a firma di ciascuno degli operatori che partecipano, dichiarazione dalla quale risultino:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società, la ragione sociale;
- b) il possesso dei requisiti morali, e se si opera nel settore merceologico alimentare, dei requisiti professionali;
- c) il settore o i settori merceologici;
- d) l'eventuale preposto in possesso dei requisiti professionali;
- e) le dimensioni del posteggio;
- f) t) dichiarazione di impegno ad installare e utilizzare impianti elettrici conformi alla normativa vigente;
- g) gli estremi di iscrizione al Registro Imprese, qualora l'impresa sia già iscritta;
- h) eventuali altre informazioni ritenute utili.



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

Allegando:

- eventuale copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- eventuale accettazione del preposto, il quale deve dichiarare di possedere i requisiti professionali e morali.

TITOLO VI

AUTORIZZAZIONI STAGIONALI E TEMPORANEE

Art. 40

AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni pluriennali.

Sono considerate **stagionali** quelle di durata non inferiore a 60 gg. e non superiore a 180 gg.

Art. 41

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Sono considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse, ad Enti, imprese, associazioni, società, in occasione e per l'organizzazione di fiere, feste, sagre, nonché nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure di attività commerciali di specifiche tipologie e specializzazioni merceologiche, nonché quelle concesse nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.

Non è consentito, nelle zone limitrofe a mercati o fiere il rilascio di autorizzazioni temporanee, durante il periodo del loro svolgimento.

Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitato anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa essere compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

Il numero dei posteggi e degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come i prodotti merceologici ammessi sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione degli specifici progetti di cui all'articolo successivo.

Condizione preliminare al rilascio delle autorizzazioni temporanee è la presentazione da parte dei soggetti di cui al precedente articolo di specifici progetti.

Il progetto deve essere presentato all'ufficio competente almeno 15 giorni prima dalla data di inizio della manifestazione e deve contenere la seguente documentazione:

- relazione descrittiva del progetto da attuare, dal quale si evincano:
- le finalità dell'iniziativa;
- gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
- le modalità di organizzazione delle aree di vendita, con l'indicazione di quanto è



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

- necessario per l'esercizio delle attività (strutture, impianti, servizi);
- rilievo planimetrico in quattro copie in scala 1:1000, a firma di un tecnico abilitato, dell'area pubblica interessata dal progetto; dal rilievo deve risultare il numero, la dimensione ed il posizionamento dei posteggi;
 - elenco nominativo degli operatori economici per i quali si richiede l'ammissione, specificando la tipologia dei prodotti;
 - SCIA sanitaria in caso di somministrazione di alimenti e bevande;
 - Dichiarazione di impegno ad installare e utilizzare impianti elettrici conformi alla L.46/90;
 - Dichiarazione di impegno a lasciare giornalmente l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa i rifiuti prodotti, pena la sospensione dell'autorizzazione/concessione;
 - Qualora prevista dalla normativa dichiarazione di impegno a redigere e a presentare al competente Ufficio del Comune, ove richiesto, idoneo piano di sicurezza della manifestazione, redatto da tecnico abilitato regolarmente iscritto all'albo o ordine di appartenenza, dal quale si evincano tutte le caratteristiche della manifestazione, il tutto riportato su planimetria in scala debitamente sottoscritta e timbrata;
 - Dichiarazione di impegno a presenziare all'evento di almeno un soggetto in possesso di certificato di idoneità tecnica rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco ove ciò venga richiesto dai competenti Uffici del Comune;
 - Dichiarazione di impegno a presenziare all'evento da personale addetto al soccorso sanitario, ove ciò venga richiesto dai competenti Uffici del Comune.

Gli operatori economici coinvolti devono essere iscritti alla CC.II.AA., fatte eccezioni per i soggetti per i quali non è prevista detta iscrizione.

Rimane nella facoltà dell'Amministrazione richiedere, dopo l'acquisizione del progetto, ogni altra eventuale documentazione concernente l'identità e l'attività del soggetto organizzatore (atto costitutivo, iscrizione al registro delle imprese, polizza assicurativa per la responsabilità civile, ecc.).

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione e concessione temporanea di posteggio al richiedente, previo parere favorevole delle Aree interessate sulla compatibilità dell'iniziativa con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico esistente nell'area interessata.

Individuazione da parte dell'organizzatore di un soggetto responsabile dell'organizzazione dell'evento.

TITOLO VII

FIERE MERCATO, SAGRE E MANIFESTAZIONI

Art. 42

FIERA-MERCATO O SAGRA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 della l. r. 18/95 secondo cui "le aree per mercati e fiere locali, fiere-mercato e sagre non fanno parte delle aree in concessione di cui all'articolo 1 della predetta legge regionale, si dà atto che le stesse Fiere-Mercato, sagre o manifestazioni, sono istituite con Delibera di Giunta Comunale, sono gestite dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale ed eventualmente l'erogazione di servizi aggiuntivi quali, a titolo



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

esemplificativo ma non esaustivo: servizi informazioni, bus navetta, ecc.;

1. È fatta salva la possibilità dell'affidamento delle fiere-Mercato, sagre o manifestazioni a soggetto esterno.
2. La concessione dei posteggi, nelle fiere-mercato, Sagre o manifestazioni ha validità solo per i giorni in cui si svolge l'evento, ed esclusivamente per le aree in esse individuate come posteggi.
3. È consentito, ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti sul territorio comunale regolarmente autorizzati, spostare il luogo di somministrazione in concomitanza della manifestazione, sagra o fiera istituita o patrocinata in qualunque modo dall'ente.
4. Essa potrà avvenire soltanto negli orari di svolgimento della stessa, previa presentazione di Scia temporanea al SUAP, conseguente autorizzazione rilasciato dallo stesso ufficio e pagamento degli oneri previsti per l'occupazione del suolo pubblico.
5. Una parte dell'area della fiera-mercato o, nel caso di fiere-mercato specializzate, anche l'intera area ad esse destinata, può essere utilizzata per consentire l'attività di vendita esclusivamente per determinate specializzazioni merceologiche.
6. Nella pratica sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (norme in materia di autocertificazione), il richiedente/procuratore deve dichiarare almeno i seguenti dati:
 - a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A., recapito telefonico, indirizzo e-mail, PEC, ragione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese, ove ne sia previsto l'obbligo;
 - b) di svolgere attività di commercio in forma itinerante, se ha già presentato la relativa comunicazione di inizio attività, o di essere titolare di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - c) il possesso dei requisiti morali previsti dall'art.5 cc. 2 e 4 del D. Lgs. n.114/98 e ss.mm.ii. e richiamati dall'art.3 c.2 della L.R. n.28/99 e ss.mm.ii. (come previsto dall'art.2 del D. P.R. n.252/98 e ss.mm.ii.);
 - d) il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.3 c.3 della L.R. n.28/99 e ss.mm.ii. (solo per il settore alimentare);
 - e) nel caso di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, il numero di iscrizione al registro esercenti il commercio, e il possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dalle normative di settore possesso di autorizzazione/SCIA Sanitaria (previsto dal Regolamento n.852/04 CE e ss.mm.ii.);
 - f) di commercializzare prodotti non deperibili e non soggetti a trattamenti termici, ove il caso;
 - g) la tipologia della struttura o delle strutture che si intendono utilizzare per lo svolgimento dell'attività (automezzo, chiosco, altro); nel caso di utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicarne la tipologia e la targa

Art. 43



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

GRADUATORIE

1. Hanno la precedenza nell'assegnazione dei posteggi gli esercenti commercio di tipologia C e, fra questi, coloro che hanno il più alto numero di presenze nella fiera mercato di che trattasi, purché sia stato regolare nelle edizioni precedenti con i versamenti delle tasse.
2. In caso di subingresso, il titolo di precedenza viene trasferito all'esercente subentrato.
3. Qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nelle fiere-mercato, gli stessi potranno essere assegnati a qualunque operatore che ne faccia richiesta, munito di una qualsiasi autorizzazione o comunicazione di inizio attività per il commercio, secondo il seguente criterio di priorità:
 - a) più alto numero di presenze nella fiera-mercato considerata;
 - b) commerciante che ha iniziato per primo l'attività comprovata dalla anzianità di iscrizione al registro imprese;
 - c) sorteggio.
4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l'Albo Comunale e l'ufficio competente almeno dieci giorni prima dell'inizio della fiera.
5. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, scorrendo la graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli precedentemente esclusi, sempre ché presente.
6. Gli operatori che hanno titolo anche se non presenti il giorno della manifestazione sono comunque considerati presenti ai fini della riassegnazione del posteggio.
7. Gli operatori in graduatoria presenti all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti il giorno della manifestazione sono comunque considerati presenti ai fini del conteggio delle presenze, a prescindere dall'eventualità che gli stessi rientrino o meno tra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio.

Art. 44

FUNZIONAMENTO DELLE FIERE MERCATO

Valgono per le fiere mercato, in quanto applicabili, le norme generali di funzionamento dei mercati di cui alla parte II del presente regolamento.

I venditori hanno l'obbligo di tenere costantemente pulito il proprio posto di vendita e la zona circostante, raccogliendo le immondizie e collaborando alla pulizia e al lavaggio del mercato.

In modo particolare è vietato:

- a) ingombrare in qualsiasi modo con merci, attrezzi ed altri oggetti, gli spazi destinati alla circolazione interna;
- b) esporre le merci al di fuori del banco di vendita ed a diretto contatto col suolo;



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

- c) effettuare operazioni di vendita della merce al di fuori del punto di vendita assegnato;
- d) provvedere alla lavorazione del pesce ed altro o compiere qualunque azione che possa lordare i passanti o urtarne la sensibilità fuori dagli spazi appositamente autorizzati.

TITOLO VIII

CHIOSCHI

Art. 45

INSTALLAZIONE SU AREE PUBBLICHE DI CHIOSCHI

Il presente titolo, ai sensi dell'art.52 del D. Lgs. 15.12.1997 n.446 e successive modifiche e integrazioni, disciplina le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi su aree pubbliche, i criteri di collocazione dei medesimi nell'ambito del territorio comunale, nonché la procedura per il conseguimento dell'autorizzazione o concessione a titolo precario. L'attività consentita è il commercio su aree pubbliche per la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Art. 46

DEFINIZIONE DI CHIOSCO

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, è da intendersi per:

§ 1 *Definizioni:*

- a) *Posteggio*, un'area pubblica o privata ma gravata di servitù di uso pubblico, di dimensioni contenute non superiori a quelle precisate nel successivo paragrafo 2, sulla quale, previa richiesta e ottenimento di specifica assegnazione in concessione d'uso, dovrà installarsi un chiosco;
- b) *Chiosco*, quel manufatto prefabbricato strutturalmente amovibile, delle dimensioni contenute non superiori a quelle precisate nel successivo paragrafo 3, concepito per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti (alimentari o non alimentari) o di somministrazione di alimenti e bevande, da installarsi, previa richiesta e ottenimento di specifico titolo edilizio, su un posteggio regolarmente assegnato in concessione d'uso.

§ 2 *Dimensionamento del posteggio*

1. Ciascun posteggio, sempre che la relativa area di localizzazione lo consenta, potrà impegnare una superficie di suolo pubblico non superiore a mq 40,00 (metri quadrati quaranta). Entro i limiti di detta superficie e nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 52, dovrà installarsi un chiosco, il cui dimensionamento e caratteristiche costruttive siano conformi alle prescrizioni contenute al successivo paragrafo.



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

2. Alla superficie di cui al precedente comma 1 e ad essa adiacente o non distante dalla medesima oltre tre metri, sempre che la zona di localizzazione lo consenta, potrà impegnarsi quale pertinenza un'ulteriore superficie di suolo pubblico non superiore a mq 40,00 (metri quadrati quaranta). Entro i limiti di detta superficie, la cui sagoma planimetrica rimane variabile, e nel rispetto del decoro urbano potranno collocarsi ombrelloni a braccio centrale o laterale, tavoli e sedie, o, in sostituzione degli ombrelloni e limitatamente al periodo stagionale dal 1° ottobre al 31 maggio, gazebo aperti da tutti i lati con semplici montanti ed elementi di collegamento in legno, ferro o pvc atti a sostenere il telone di copertura.
3. Le sagome della perimetrazione della superficie del posteggio e qualora richiesta anche quella relativa alla pertinenza, dovranno essere chiaramente rappresentate e correttamente ubicate su particolare planimetrico debitamente quotato redatto da tecnico abilitato alla progettazione, da allegarsi alla richiesta per il conseguimento dell'assegnazione in concessione d'uso del posteggio.
4. Le sagome di entrambe le perimetrazioni di cui al precedente comma potranno subire lievi modificazioni purché condivise dal Responsabile del Servizio in sede di approvazione del progetto ai fini dell'installazione del chiosco ed insediamento degli arredi.
5. Fuori dalle perimetrazioni delle aree oggetto di assegnazione non è consentito interessare il suolo pubblico con affissioni, esposizioni e occupazioni di qualsiasi altro genere, ad eccezione delle rivendite dei giornali che potranno occupare con espositori mobili una superficie di suolo pubblico non superiore a mq 2,00.

§ 3 *Dimensionamento del chiosco, caratteristiche*

1. La semplice rispondenza del manufatto alle caratteristiche formali di cui al presente articolo non costituisce elemento sufficiente per la sua collocazione, che sarà subordinata alla procedura di cui ai successivi art. 49 e art.52 paragrafo 1.
2. Il chiosco dovrà essere progettato e realizzato secondo le sagome massime ammissibili sia planimetriche che altimetriche. All'interno di dette sagome si dovranno sviluppare anche i volumi tecnici e gli elementi accessori relativi agli impianti previsti, con particolare riferimento a quelli di approvvigionamento idrico, di riscaldamento e/o condizionamento, al fine di evitare modifiche od aggiunte alteranti le caratteristiche formali del chiosco.
3. Il chiosco avrà pianta regolare (quadrata, rettangolare, esagonale, ottagonale anche allungata), copertura a tetto piramidale, a padiglione o a capanna, da realizzare con strutture prefabbricate e facilmente rimovibili, è ammessa la piattaforma per il basamento in calcestruzzo.
4. La superficie coperta massima del chiosco, derivante dalla sagoma planimetrica del filo esterno delle pareti di chiusura, non potrà risultare inferiore a mq 20 e superiore a mq 40,00 escluso il servizio igienico.
5. Eventuale piattaforma (in calcestruzzo) o pedana (in legno) di base per il rialzamento del piano di calpestio interno del chiosco dovrà contenersi entro la sagoma planimetrica massima in modo da non risultare visibile dall'esterno e non potrà elevarsi mediamente dal suolo pubblico più di 30 cm.
6. L'altezza media esterna del chiosco, misurata dal piano del suolo pubblico alla linea di gronda,



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

- non dovrà superare m 3,20. Il punto di colmo o la breve linea di colmo strettamente necessaria per il rispetto delle simmetrie delle falde di copertura potrà elevarsi fino ad un massimo di ulteriori m 1,00;
7. I chioschi dovranno essere progettati e realizzati con rigore formale, semplicità di linee, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) le pareti interne dei bagni saranno finite con pannelli di materiale plastico o altri materiali antisettici e lavabili;
 - b) sulle superfici delle pareti esterne non debbono apparire elementi che interrompano la continuità delle medesime, fatta eccezione per la zoccolatura di base che non potrà avere altezza superiore a cm 30 e spessore non superiore a cm 4, per i montanti della struttura portante e aggetti di copertura o davanzali;
 - c) gli aggetti delle falde di copertura, compreso lo spessore di eventuale cimasa (di altezza non superiore a cm 30) perimetrale, non potranno sporgere più di 0,95 m;
 - d) le falde di copertura realizzate in legno, previa coibentazione e impermeabilizzazione, saranno rifinite con tegole di argilla o tegole canadesi rivestite in rame;
 - e) Le tubazioni per le discese pluviali (in pvc grigio o lamierino color rame), dipartendosi dalle gronde delle coperture, saranno collocate anche accostate alle pareti esterne del chiosco, con sbocco in corrispondenza della zoccolatura di base;
 - f) È consentito l'inserimento di scritte pubblicitarie contenute su un supporto anche in materiale plastico, delle dimensioni non superiore a mq 0,50, da applicarsi in corrispondenza della cimasa o al di sotto degli aggetti delle falde di copertura. Il disegno delle parti del chiosco atte a ricevere tali elementi pubblicitari deve essere prodotto contestualmente alla pratica di permesso di costruire;
 - g) Le finestre, del tipo a saliscendi, saranno realizzate con telaio in legno o in alluminio preverniciato di colore grigio scuro o imitazione legno;
 - h) in corrispondenza dei vani di porta o finestra sono consentite tende parasole con capacità di distesa non superiore a m 1,50, collocate ad un'altezza non inferiore a mt 2,00;
 - i) dalla sagoma planimetrica del chiosco, oltre agli sporti di copertura è consentita la sporgenza del piano delle consumazioni per non più di 20 cm;
 - j) la posizione del chiosco non dovrà costituire elemento di disturbo per la accessibilità o la funzionalità di caditoie stradali, camerette di ispezione, vani di aerazione e consimili presenti nell'area interessata dal posteggio;
8. Ai fini di una verifica per il rispetto delle prescrizioni inerenti al dimensionamento dei chioschi è ammissibile una tolleranza di cantiere nella misura massima del 3 % (tre per cento);

Art. 47

LOCALIZZAZIONE POSTEGGI PER INSEDIAMENTI PUNTI DI VENDITA

Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore a garanzia dell'interesse della collettività e della riqualificazione urbana di parti del territorio del Comune di Villafranca Sicula, fermo restando la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, i



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

chioschi potranno essere collocati esclusivamente nelle zone individuate dall'allegata planimetria di ubicazione.

1. Nel territorio comunale sono previsti in totale n. 9(nove) posteggi, ivi compresi quelli già oggetto di assegnazione. Detti posteggi, nei limiti delle seguenti quantità, sono predisposti all'insediamento di esercizi per l'attività di vendita dei prodotti appresso riportati:
 - n. 7(sette) per prodotti alimentari o somministrazione di alimenti e bevande;
 - n. 2 (due) per prodotti non alimentari;
2. La localizzazione dei posteggi di cui al precedente comma 1, è distribuita nel modo seguente:
Posteggi già assegnati:
 - a) **Settore alimentare:**
 - n. 1 (uno) in Via Firenze;
 - n. 1 (uno) in Via Umberto

Posteggi da assegnare:

- a) **Settore non alimentare:**
 - n. 2 (due) presso lo spiazzale antistante il Cimitero Comunale, di fiori piante e lumini
- b) **Settore alimentare:**
 - n. 2 (due) presso spazio antistante Villa Musso;
 - n. 1 (uno) presso Villa comunale;
 - n. 2 (due) in Via Firenze

1. I Posteggi da assegnare sono individuati con Delibera di Giunta Comunale.
2. La Giunta Comunale valuterà le richieste di assegnazione di volta in volta presentate, garantendo la compatibilità e l'alternatività delle nuove assegnazioni rispetto alle attività preesistenti.
3. I posteggi, deliberati dalla Giunta Municipale, possono essere modificati nel numero, ubicazione e tipologia del prodotto di vendita.
4. Le modifiche di cui al precedente comma 3, riguardanti posteggi in corso di regolare uso a seguito di provvedimento di assegnazione adottato ai sensi del presente regolamento, assumeranno efficacia a partire dal primo giorno utile successivo alla data di scadenza della concessione d'uso, sempreché i provvedimenti relativi alle modifiche siano stati adottati in assenza di idonea istanza di proroga di cui al comma 9 del successivo art. 49
5. Al soggetto, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento detiene la concessione d'uso di un posteggio, o al suo legittimo avente causa, in regola con il pagamento delle somme derivanti dal rapporto di concessione in corso e dei tributi comunali, sarà riconosciuto, il diritto di precedenza nell'assegnazione del medesimo posteggio rispetto ad altri soggetti partecipanti, purché detto diritto venga esercitato con la presentazione dell'istanza di partecipazione al



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

concorso ai fini dell'aggiudicazione secondo le modalità appresso specificate.

Art. 48

CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER CHIOSCHI

Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali art.71 D. Lgs. 26.3.2010 n.59

Il Comune può concedere a soggetti privati, mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica, l'uso temporaneo a titolo oneroso di aree pubbliche da destinate a chioschi.

L'assegnazione delle già menzionate aree avverrà mediante apposito bando da pubblicare all'Albo Pretorio, e sul sito Internet del Comune di Villafranca Sicula.

Alle procedure di affidamento della concessione precaria di aree per l'istallazione di chioschi, possono partecipare tutte le persone sia fisiche che giuridiche, comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni in possesso dei requisiti di accesso di cui al successivo punto 6.

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo,
- c) per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo V, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al Libro I, Titolo VI, capo II del codice penale;
- f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- g) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del precedente punto 1 lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni, od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai punti 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni;
- b. avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Art. 49 SELEZIONE

La selezione del concessionario, previa emanazione di bando pubblico, sarà affidata ad una commissione composta così come al all'art.11 del presente regolamento.

La selezione pubblica del concessionario per tutte le tipologie di chioschi, da aggiudicarsi con il metodo delle offerte segrete, sarà fatta con il criterio della migliore offerta in rialzo rispetto al canone posto a base di gara, con rialzi minimi di €. 100,00.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore di chi formulerà la migliore offerta valida e potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché valida ed in aumento.

In caso di due o più offerte di pari importo - soltanto qualora siano le migliori - si procederà, durante la seduta, nel modo seguente:

- se è presente solo uno degli offerenti alla pari, lo stesso è ammesso a presentare offerta migliorativa, con rialzo minimo di € 50,00 l'aggiudicazione interverrà a favore di quest'ultimo;
- se presenti due o più offerenti alla pari si procederà a richiedere offerta migliorativa in busta



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

chiusa, con rialzo minimo pari a €50,00. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante estrazione a sorte;

- se nessuno dei migliori offerenti è presente, ovvero se nessuno dei presenti intenderà migliorare l'offerta, si procederà mediante estrazione a sorte.

In ogni caso l'offerente alla pari non presente alla seduta d'asta non potrà vantare alcun diritto.

Il prezzo/canone posto a base di gara, in riferimento al corrispettivo e alla concessione del suolo pubblico sarà determinato in sede di approvazione del bando pubblico.

Il costo di occupazione del suolo individuato con il criterio sopraindicato va corrisposto anticipatamente in 2 (due) rate semestrali.

Art. 50

CONVENZIONE

I rapporti tra Comune (Area Tecnica - Patrimonio) e concessionario sono regolati mediante apposita convenzione. Alla convenzione dovrà essere allegata polizza assicurativa o bancaria a garanzia degli obblighi assunti un importo corrispondente al 100% del costo di occupazione del suolo pubblico per l'intera durata della concessione e per eventuale rimozione dei manufatti.

Art. 51

DURATA, RINNOVO E INCEDIBILITA'

La durata della concessione in uso delle aree da adibire a chioschi è fissata in anni 10 (dieci).

Alla scadenza di questo, l'assegnazione avviene attraverso una forma di evidenza pubblica, mediante un bando adottato dall'Ente. La concessione o locazione non è cedibile a terzi. È facoltà del concessionario recedere dal rapporto di convenzione con preavviso di mesi 6 (sei) da comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento e/o con mezzi equipollenti (PEC). Eventuali migliorie all'area di pertinenza, eventualmente autorizzate dall'Ente nel corso della concessione, restano comunque acquisite al patrimonio dell'Ente senza rivalsa alcuna da parte del concessionario.

Si precisa che, come disposto dalla circolare n. 12 del 29 dicembre 2020 dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, non vige più la previsione secondo cui il titolo concessorio non può essere rinnovato automaticamente né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente.

Tenuto conto di quanto sopra, solo in caso di mancata richiesta di rinnovo, si procederà ad inserire il posteggio nell'avviso pubblico.

Art. 52

PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI

Il privato, ottenuta la concessione di area pubblica, dovrà munirsi del provvedimento autorizzatorio alla costruzione e, all'avvio dell'attività, di tutte le altre necessarie autorizzazioni di legge.

Il provvedimento autorizzatorio va richiesto, se ricorre il caso, al Settore Urbanistica del Comune di Villafranca Sicula entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della convenzione.

L'attività commerciale dovrà essere intrapresa entro 6 (sei) mesi dalla stipula della convenzione.

Per comprovate ragioni di impedimento dovute a cause non imputabili al concessionario potrà concedersi una sola volta una proroga non superiore a sei mesi.

I chioschi dovranno:

- avere caratteristiche estetiche che non contrastino con l'ambiente ed il paesaggio;



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

– avere superficie complessiva non superiore a quella prevista nell'allegato

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione minima:

- dichiarazione di impegno ad osservare, nella costruzione, la completa aderenza dell'opera al progetto presentato;
- progetto in duplice copia in scala max 1:100, comprensiva di relazione tecnica descrittiva, sottoscritto dall'istante e dal progettista abilitato, indicante l'ubicazione, la tipologia, le dimensioni e la coloritura del manufatto.

§ 1 *Procedura per il rilascio della concessione edilizia all'installazione del chiosco*

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3, l'installazione del chiosco avente le caratteristiche di cui al precedente art. 46 paragrafo 3 con l'eventuale insediamento degli arredi sulle aree appartenenti al posteggio assegnato in concessione d'uso, resta subordinato alla richiesta e ottenimento, da parte del soggetto titolare del posteggio, della Concessione Edilizia che sarà rilasciata dall'organo competente nel rispetto delle vigenti norme in materia e delle norme contenute nel Regolamento Edilizio, previa acquisizione sul relativo progetto dei seguenti pareri:
 - a) parere del Comando di Polizia Municipale del Comune in ordine al rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e la non interferenza con la viabilità pedonale e veicolare;
 - b) parere dell'Azienda Sanitaria Provinciale per quanto riguarda il rispetto delle norme igienico-sanitarie;
 - c) parere dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune per quanto concerne gli allacci alle reti idrica e fognaria o eventuali interferenze con opere pubbliche a realizzarsi;
2. Relativamente ai posteggi ricadenti su aree soggette ai vincoli di cui all'art. 142 del D. Lgs. n. 42/2004 o al D.P.R.S. n. 21/1975, il rilascio del Titolo Edilizio di cui al precedente comma resta subordinato anche al Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento.
3. Eventuali modifiche strutturali o di prospetto saranno assoggettate alle procedure del presente articolo.
4. Ai fini dell'ottenimento del titolo edilizio di cui al comma 1 del presente articolo, il soggetto interessato deve presentare al SUAP del Comune di Villafranca Sicula l'istanza con allegata la seguente documentazione, redatta da tecnico abilitato alla progettazione:
 - a) Copia della convenzione relativa alla concessione d'uso del posteggio;
 - b) Progetto del manufatto interamente quotato, completo di stralci planimetrici catastale; pianta del chiosco comprensiva anche della dislocazione degli arredi, prospetti e sezioni, nonché particolari inerenti all'ancoraggio della struttura al suolo;
 - c) particolare planimetrico della zona interessata estesa ad un raggio di almeno venti metri con le indicazioni di eventuali presenze di pozzetti d'ispezione relativi ai sottoservizi, salti di quota, marciapiedi, siepi, alberi, segnaletica stradale e quant'altro di esistente anche aereo che possa comunque interferire con le opere a compiersi;
 - d) riprese fotografiche della zona interessata con evidenziate l'area di sedime del posteggio e l'eventuale ulteriore area di pertinenza di cui al comma 2, paragrafo 2 dell'art. 46;
 - e) progetto dei relativi impianti elettrico, idrico e fognario, con particolari inerenti i rispettivi allacci ai servizi pubblici;
 - f) relazione tecnica descrittiva sugli elementi compositivi del chiosco e sui dati tecnici di natura igienico-sanitaria del medesimo. Tali dati riguarderanno, in particolare: altezze



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

utili dei singoli locali; superficie di pavimento, superficie finestrata, superficie finestrata apribile e rapporto di aerazione (Sup. fin. apribile / Sup. di pavimento) per ogni singolo locale; presenza di eventuali locali aerati artificialmente; servizi igienici (altezza, aerazione naturale o artificiale, numero di sanitari, pavimenti, rivestimenti con indicazione dell'altezza); sistema di allontanamento dei vapori (cappa) con indicazione del posizionamento della canna di esalazione; caratteristiche degli impianti di ventilazione e/o di condizionamento per i locali aerati artificialmente; sistemi di approvvigionamento dell'acqua potabile, smaltimento dei liquami biologici (acque di fognatura), allontanamento dei rifiuti solidi;

- g) dichiarazione del progettista sull'esistenza o meno d'impianti soggetti a progettazione obbligatoria ai sensi della legge 46/90.
5. I lavori dovranno essere iniziati entro sei mesi dalla data di notifica della concessione edilizia ed ultimati entro sei mesi dal loro inizio.
 6. La comunicazione di inizio lavori, sottoscritta dal committente, esecutore dei lavori e dal direttore dei lavori, con allegata idonea certificazione inerente il D.U.R.C., da presentarsi al Responsabile dell'Area Urbanistica e, p.c. al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e al Servizio di Polizia Municipale, entro dieci giorni dall'effettivo inizio, dovrà essere corredata dalla copia dell'Autorizzazione dell'Ufficio del Genio Civile o di idonea documentazione attestante l'avvenuto rispetto della procedura prevista dalla normativa sismica vigente (legge n. 64/1974 e s.m.i.).
 7. L'ultimazione dei lavori sarà oggetto di formale comunicazione da presentarsi, a cura del titolare della concessione, ai medesimi dirigenti e Comando di cui al precedente comma 6.
 8. L'utilizzo del chiosco per l'esercizio dell'attività di vendita resta subordinato al certificato di agibilità, che, previa presentazione di istanza in bollo, indirizzata al Dirigente dell'Area Urbanistica del Comune, con allegata documentazione di rito, potrà rilasciarsi nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 53

CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

La concessione è subordinata al pagamento di un canone annuale in due rate semestrali, nonché della tassa di occupazione del suolo pubblico, come stabilito in precedenza, da corrispondersi anticipatamente presso la tesoreria comunale nei termini e nelle modalità che saranno comunicate all'interessato.

Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura dovrà essere rimossa. Il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.

L'Amministrazione ha la facoltà di revocare la concessione con preavviso di 30 (trenta) giorni per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di viabilità o sicurezza, igiene o decoro urbano.

Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

Si determina la decadenza della concessione di diritto in caso di mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti, nel caso di sublocazione abusiva, di mutamento di destinazione d'uso della struttura o di modifiche non autorizzate.

È sempre fatta salva la possibilità di revocare la concessione di suolo pubblico per esigenze di



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

interesse pubblico, qualora le stesse strutture comportino problemi per la circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei disabili o, ancora, contrastino con esigenze di decoro urbano ed ambientale, e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura. Nel caso in cui il concessionario non dovesse rispettare il pagamento anticipato del canone previsto, gli verrà revocata la concessione con ordine perentorio di lasciare libera l'area concessa nel termine di trenta giorni. In caso di inottemperanza interverrà il comune con spese a carico del concessionario.

Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme nazionali e regionali vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.

Art. 54

SPESE

Le spese per l'installazione e la conduzione del chiosco (contratti Elettrici, gas, acqua, fognatura, smaltimento rifiuti, ripristino suolo, tributi e imposte) sono a carico del concessionario, comprese le opere necessaria alla realizzazione degli impianti.

Art. 55

MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E RESPONSABILITÀ'

Le strutture dovranno essere sottoposte ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione. La responsabilità penale e civile per danni arrecati a terzi o cose resta a totale carico del concessionario/autorizzato. Qualsiasi modifica delle strutture suddette (forma, quantità, dimensioni, colori) dovrà essere preventivamente autorizzata.

Art. 56

RICONSEGNA DEL SITO

Alla scadenza della concessione, il suolo dovrà essere libero dal chiosco che sarà rimosso a cura e spese del concessionario entro 30 (trenta) giorni. Trascorso tale termine il Comune provvedere alla rimozione con spese a carico del concessionario.

Anche nel caso di attività stagionali (ossia quelle di durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120 giorni) il suolo dovrà essere libero dal chiosco che sarà rimosso a cura e spese del concessionario entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza indicata nell'atto di autorizzazione. Trascorso tale termine il Comune provvedere alla rimozione con spese a carico del concessionario.

Art. 57

DIRITTI DEL COMUNE

Il Comune ha la facoltà in qualunque momento di verificare la corretta utilizzazione del chiosco



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

e dell'area data in concessione ordinando, se è il caso, al concessionario di attuare i rimedi più opportuni per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

In tutti i casi di recesso, decadenza, revoca, abbandono etc. del chiosco, il Comune ha pieno ed incondizionato diritto di immettersi nel possesso legale e materiale del bene, ove il concessionario non adempia all'obbligo dell'immediata rimozione nel termine di 30 (trenta) giorni. In tal caso sarà redatto apposito verbale di rilevamento delle merci o beni ritrovati che saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario. Le eventuali spese di custodia saranno poste a carico del concessionario.

Art. 58

RECESSO

Fatte salve le ipotesi di cui al successivo articolo, solo per giustificati motivi di pubblico interesse, analiticamente comunicati al concessionario, il Comune potrà revocare la concessione o comunque recedere unilateralmente dagli obblighi assunti nella convenzione con il solo onere di notificare al concessionario il recesso o la revoca ed i motivi giustificativi.

Fatte salve le ipotesi di cui al successivo art. 53 e le diverse ragioni di particolare urgenza il recesso o la revoca deve essere comunicata al concessionario con preavviso di almeno un anno.

Qualora sia il concessionario a recedere anticipatamente dalla concessione, nulla potrà pretendere per ottenere il rimborso delle spese eventualmente dallo stesso sostenute.

Art. 59

DECESSO DEL CONCESSIONARIO

In caso di decesso del concessionario, è facoltà del Comune, autorizzare la novazione soggettiva del rapporto di concessione, per il coniuge superstite o per il figlio convivente al fine di assicurare il sostentamento della famiglia.

L'attività dovrà essere intrapresa entro sei mesi dal decesso dell'originario concessionario sempre che il subentrante possieda i requisiti per l'esercizio dell'attività.

Art. 60

REVOCA

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni alla normativa urbanistico edilizia, sanitaria, commerciale vigente per le quali si richiamano integralmente le disposizioni vigenti, e delle sanzioni previste dal presente Regolamento, la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, ripristino, rendere conforme secondo quanto disposto dal presente Regolamento sono punibili ai sensi dell'art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità).

La concessione in uso dell'area è revocabile:

- a) in tutti i casi in cui le norme di commercio e ordine pubblico prevedono la revoca dell'autorizzazione



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

- b) all'esercizio del commercio o la sua decadenza;
- c) per motivi di pubblica utilità o pubblico interesse;
- d) per mancato pagamento del canone concessorio annuale;
- e) per inosservanza degli obblighi previsti nella convenzione o nel presente Regolamento;
- f) quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti ordinata o degradata;
- g) quando la stessa abbia subito modificazioni rispetto allo stato originario assentito;
- h) per grave danneggiamento al manufatto causato per colpa o dolo del concessionario;
- i) per perdita di uno dei requisiti morali e/o professionali, in precedenza meglio specificati.

L'occupazione abusiva degli spazi pubblici, con esposizione di merci o mezzi pubblicitari non autorizzati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Nuovo Codice della strada e dai Regolamenti comunali vigenti. È fatta sempre salva la possibilità di revocare la concessione di suolo pubblico per esigenze di interesse pubblico, qualora la struttura comporti problemi per la circolazione per esigenze di mutato traffico veicolare, alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei disabili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale ed i già menzionati problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.

TITOLO IX

VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E PER LA SOMMINISTRAZIONE CON VEICOLI ATTREZZATI O AUTONEGOZIO (cd. FOOD TRUCK)

Art. 61

DEFINIZIONE

L'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da esercitarsi su autonegozio è soggetto ad apposita autorizzazione.

Ai fini dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo, trovano applicazioni gli artt. 9 e seguenti del presente regolamento, con l'aggiunta della presentazione dell'autorizzazione sanitaria relativa al mezzo utilizzato per l'esercizio della superiore attività.

L'autonegozio potrà stazionare, giornalmente, nello spazio pubblico concesso, solo per la durata delle operazioni di vendita così come stabilita con ordinanza sindacale.

Con riferimento alla somministrazione con veicoli attrezzati o autonegozi, è possibile distinguere tra:

- 1) **Licenza A per autonegozi ambulanti con posteggio fisso:** in tale caso, per il commercio ambulante con posteggio fisso, chi ha intenzione di avviare un food truck ha bisogno di una **Licenza di tipo "A"**. Questa licenza fa riferimento alla concessione di uno spazio per uno o più giorni prestabiliti e può avere carattere annuale e stagionale;
- 2) **Licenza B per autonegozi ambulanti itineranti:** in tale caso, per il commercio ambulante



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

in forma itinerante è necessaria una **Licenza di tipo "B"**.

Art. 62

LOCALIZZAZIONE

La localizzazione dei veicoli attrezzati o autonegozio è stabilita nel piano commerciale aree pubbliche deliberato dalla giunta che fa parte integrante del presente Regolamento.

Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore a garanzia dell'interesse della collettività e della riqualificazione urbana di parti del territorio del Comune di Villafranca Sicula, fermo restando la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, i veicoli attrezzati o auto bar, nella forma itinerante, potranno essere collocati esclusivamente nelle zone individuate dall'allegata planimetria di ubicazione.

Art. 63

DURATA, RINNOVO E INCEDIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 a 30 del D. Lgs. n. 114/98, la durata della concessione è di anni 10 (dieci), fermo restando che l'utilizzo del suolo pubblico, dato in concessione, è correlato alla tipologia di autorizzazione rilasciata, annuale o stagionale.

L'assegnazione avviene attraverso una forma di evidenza pubblica, mediante un bando adottato dall'Ente, in cui verranno indicate le modalità dell'utilizzo del suolo dato in concessione. La concessione o locazione non è cedibile a terzi. È facoltà del concessionario recedere dal rapporto di convenzione con preavviso di mesi 6 (sei) da comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento e/o con mezzi equipollenti (PEC). Eventuali migliorie all'area di pertinenza, eventualmente autorizzate dall'Ente nel corso della concessione, restano comunque acquisite al patrimonio dell'Ente senza rivalsa alcuna da parte del concessionario.

Si precisa che come disposto dalla circolare n. 12 del 29 dicembre 2020 dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive non vige più la previsione secondo cui il titolo concessorio non può essere rinnovato automaticamente né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente.

Tenuto conto di quanto sopra, solo in caso di mancata richiesta di rinnovo, si procederà ad inserire il posteggio nell'avviso pubblico.

TITOLO X

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Art. 64

OBIETTIVI, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Le presenti norme disciplinano il funzionamento del mercato del contadino.



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

Il Mercato del Contadino è identificato per la territorialità delle produzioni, standard di qualità, ruolo attivo del produttore, progettualità collettiva, animazione e comunicazione, e con l'obiettivo di favorire la conoscenza diretta delle produzioni locali di qualità, creare opportunità per le piccole produzioni e per i produttori, promuovere l'incontro tra il mondo della produzione e il mondo del consumo, promuovere il coinvolgimento tra l'ente pubblico e gli operatori privati, sperimentare forme innovative di gestione del progetto attraverso l'autorganizzazione da parte dei produttori con la vendita al pubblico, dei prodotti locali, ottenuti per coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati, così come modificato dal D. Lgs.18/5/2001 n.228 e ss.mm.ii., dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.301 del 28 dicembre 2007, iscritti al registro imprese di cui all'art.8 della L. 580/93 e ss.mm.ii. in terreni ubicati nel Comune di Villafranca Sicula e confinanti.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si riporta l'art. 2135 del Codice civile così come modificato dall'art. 1 del D. Lgs n.228/2001 che definisce:

- 1 È imprenditore agricolo** chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
- 2 Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali** si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

- 3 Si considerano imprenditori agricoli** le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art.2135 del Codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Art. 65

GESTIONE

La gestione del mercato potrà essere assunta direttamente dal Comune ovvero affidata in gestione ad



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

organizzazioni agricole più rappresentative nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), associazioni, società o cooperative anche raggruppati in ATI di imprenditori agricoli o con altri partenariati come consorzio di tutela, Gal associazioni (Slow food, Strada del vino, Strada dei sapori, ecc.) nonché in subordinate ad imprese qualificate da selezionare con apposito bando pubblico.

Nelle more della predisposizione del bando, in via transitoria sono possibili ipotesi di collaborazione pubbliche e private per la gestione del mercato.

Art. 66

DATA E LUOGO DI MERCATO

Il mercato si svolge tutti i giorni di lunedì, dalle ore 7,30 alle ore 14,00 in Piazza Giovanni Paolo II.

Art.67

RIPARTIZIONE

Nell'ambito del mercato sono ammesse le seguenti specializzazioni merceologiche:

- a) Orticoltura e frutta fresca
- b) Orticoltura e frutticoltura trasformata
- c) Produzioni zootecniche bovini
- d) Produzioni zootecniche altri animali
- e) Produzioni biologiche

Art. 68

MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE E REGIONALI PER PARTECIPARE AL MERCATO

Requisito indispensabile per la concessione del posteggio all'interno del mercato è l'iscrizione all'Albo delle Imprese Accreditate, tenuto dalla SOAT territorialmente competente.

Le istanze di accreditamento vanno inoltrate, dal titolare dell'azienda, alla Sezione Operativa di Assistenza Tecnica presente nel proprio territorio di appartenenza, utilizzando l'apposito specifico modello. Il predetto Servizio disporrà l'iscrizione all' "Albo delle Imprese Accreditate" ed il relativo tesserino identificativo. La validità della certificazione di accreditamento ha la durata di tre anni. Eventuali variazioni aziendali



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

dovranno essere comunicate tempestivamente alla SOAT di appartenenza, che provvederà ad aggiornare la relativa scheda.

I partecipanti potranno essere:

- produttori singoli o in associazione temporanea;
- associazione di produttori;
- consorzi di produttori;
- strutture associative ed organizzazioni di categoria:
- operatori dell'agro-alimentare;
- associazioni enogastronomiche.

L'attività di vendita sarà consentita solo ad imprenditori "accreditati" dal Dipartimento Interventi Infrastrutturali e che esercitino la propria attività produttiva nell'ambito del territorio siciliano, imprese di cui all'art.8 della Legge 29/12/1993 n.580, o dichiarazione del regime di esonero ai sensi del D.L. n.262 del 3.10.2006.

Art. 69

SELEZIONE DEI PRODUTTORI – PRODOTTI, SUPPORTI ED ATTIVITÀ ACCESSORIE

La selezione dei produttori avverrà con le procedure di cui all'art.11 del presente Regolamento.

La Commissione di cui al comma 3 del suddetto art.11 sarà integrata da un esperto in materia dipendente dell'Assessorato all'Agricoltura.

La selezione avverrà fra le imprese accreditate di cui all'art. precedente e con vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione.

La selezione dei prodotti sarà specificatamente indicata nel bando, saranno ammessi prioritariamente prodotti tradizionali, locali e a Km 0.

Supporti ed attività accessorie:

All'interno del "Mercato" si potranno organizzare delle attività collaterali (a titolo di esempio non vincolante: momenti di educazione al gusto, presentazione di libri, incontri, al fine di far conoscere al grande pubblico e ai giovani le attività del progetto, favorirne, così, gli sviluppi. Grande attenzione potrà essere riservata ad eventuali "Mercati tematici", quali: "latte e derivati", "vino e olio", ecc.

Sarà possibile anche realizzare gemellaggi con altri mercati, in modo da creare un interscambio fra le varie aree produttive siciliane.



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

Art.70

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario oltre agli obblighi di cui all'art.29 del presente regolamento, è tenuto a:

- a) **all'interno del mercato, i produttori possono vendere prodotti agricoli freschi, nonché manipolati, conservati, trasformati, valorizzati, provenienti esclusivamente dalla propria azienda ai sensi dell'art.40 punto 2 del presente regolamento;**
- b) tenere bene esposti, in una logica di trasparenza, il prezzo singolo su ogni prodotto il quale dovrà essere inferiore di almeno il 30% a parità di qualità, di quello indicato settimanalmente dall'Osservatorio Prezzi determinato, tenendo conto dell'andamento dei prezzi al dettaglio praticati nella Grande Distribuzione Organizzata nel contesto di riferimento e rilevata in almeno tre punti vendita del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
- c) esporre il prodotto, in contenitori igienicamente idonei e opportunamente sollevati da terra (minimo 70 centimetri), pulito e senza residui (polvere, terra, resti di lavorazione), la presentazione del prodotto può essere corredata da elementi naturali (foglie, ecc.), cestini artigianali, cesti in vimini, cassette personalizzate che arricchiscono l'aspetto complessivo della presentazione;
- d) osservare le norme vigenti in materia sanitaria, con particolare riferimento a quelle riguardanti la vendita di prodotti derivanti dall'allevamento;
- e) effettuare la vendita ai sensi della Legge 5.8.1981 n.441 (peso netto):
- f) comunicare tempestivamente ogni variazione inerente i fondi utilizzati e/o i prodotti venduti rispetto a quanto dichiarato sull'istanza;
- g) esporre sul banco di vendita, un cartello delle dimensioni di cm. 25X50 indicante: il comune di appartenenza, il nominativo e il luogo di provenienza dell'azienda agricola, il numero del posteggio;

Le aziende che applicano i metodi della difesa biologica ai sensi del Reg: CEE 2092/91, devono esporre od esibire l'attestazione della certificazione biologica, che annualmente l'organismo preposto al controllo delle aziende biologiche rilascia all'azienda interessata.

Art.71

DIVIETI

Oltre ai divieti di cui all'art. 32 del presente regolamento, nell'ambito del mercato è altresì proibito:



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

- lo svolgimento del commercio itinerante nel raggio di cinquanta metri dal mercato per motivi di pubblico interesse, fondati sull'ordine pubblico e per motivi di viabilità;

- porre in vendita prodotti agricoli acquistati da mercati ortofrutticoli e da altre aziende sia agricole che commerciali, artigianali e industriali.

Art. 72

ATTREZZATURE

Nell'ambito dei posteggi agli assegnatari può essere consentita, previa autorizzazione da parte dell'autorità comunale, l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e la vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro con diretta pertinenza al settore merceologico in cui operano.

Art. 73

RAPPRESENTANZA

Alla vendita del proprio prodotto dovrà assolvere direttamente il titolare dell'azienda agricola, o suo familiare partecipante all'impresa agricola, ovvero da suoi dipendenti, a tempo indeterminato o determinato, regolarmente assunti.

Art. 74

MERCE AL MERCATO

L'introduzione e la permanenza della merce al mercato non implicano in nessun caso responsabilità a carico del Comune.

Art.75

MODIFICA GIORNO E ORARIO

La Giunta Comunale, per particolari esigenze, sentita la Commissione del Mercato, potrà modificare giorno e orario del mercato, fissati dal precedente art. 66.

La Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale per il Commercio può autorizzare lo svolgimento delle attività del mercato contadino in più giornate settimanali anche consecutive.



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

ART. 76 MISURE SANZIONATORIE

Oltre a quanto previsto dall'art.104 del presente regolamento:

All'imprenditore agricolo, che non sia in grado di poter dimostrare la provenienza dei prodotti dalla propria azienda e/o, nei limiti previsti dalla "Legge di Ordinamento in agricoltura" da aziende ubicate nel territorio regionale, viene escluso dal diritto di partecipazione a tutti i mercati degli agricoltori della Regione Siciliana.

TITOLO XI DEHORS

ART. 77 OGGETTO E FINALITA'

- 1) Il presente Regolamento **disciplina l'occupazione di suolo pubblico mediante 'dehors' stagionali o permanenti** con la finalità di migliorare l'ambiente urbano e di potenziare la vocazione turistica e commerciale della città.
- 2) Per il perseguimento delle finalità di cui al primo comma, è stabilita specifica e puntuale disciplina che vincola le singole progettazioni dei manufatti **definendone i caratteri qualitativi** per i diversi elementi di arredo della città, la cui applicazione consente nel medio termine di ottenere una città progressivamente più ordinata e decorosa, con rilevanti vantaggi di immagine, di qualità urbana e di valore economico per gli operatori e per la cittadinanza.
- 3) La presente disciplina si applica altresì, in quanto compatibile, alle aree private con servitù di uso pubblico.
- 4) L'installazione dei dehors è consentita ai locali autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande come regolati dalla Legge Regionale n. 28/1999, dalla Legge n. 287/1991 e dal D. Lgs. n. 59/2010 e ss.mm.ii.
- 5) L'installazione di dehors è, altresì, consentita alle attività di vendita di prodotti alimentari da asporto e alle attività di vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari (chioschi o operatori commerciali con autorizzazione di tipologia A e B ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 18/1995) nei limiti e con gli arredi di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Per attività di somministrazione di alimenti e bevande si intende l'attività di vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, attrezzati a questo scopo. Sono escluse, pertanto, da tale definizione attività di asporto e attività di vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari (chioschi o operatori commerciali con autorizzazione di tipologia A e B ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 18/1995).

ART. 78 CONTENUTI

Il presente titolo contiene norme e prescrizioni a cui adeguare la progettazione di dettaglio, riferite ai manufatti di cui al precedente articolo.

In particolare, sono individuati:

- le diverse tipologie e le rispettive modalità di intervento;



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

- i materiali ed i dettagli di arredo;
- le dimensioni sia in pianta, che in alzato delle diverse tipologie;
- la procedura per l'ottenimento dei titoli autorizzativi;
- la documentazione necessaria per la procedibilità dell'istruttoria di merito.

Tutti i dehors dovranno essere conformi, in termini di ubicazione e corretto inserimento in situ alle caratteristiche tecniche, dimensioni e tipologie alle disposizioni del presente Regolamento e contenute negli allegati tecnici allo stesso.

ART. 79 DEFINIZIONI

Per dehors si intende:

l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico, su area pubblica, o privata gravata da servitù di uso pubblico, precisamente delimitato mediante l'installazione di struttura removibile e/o arredi, finalizzati alla somministrazione all'aperto di alimenti e bevande, e/o alla vendita di prodotti alimentari da asporto e alla vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari; il dehors non rappresenta compromissione permanente del territorio ed ha caratteristiche tali da non potersi considerare agli effetti degli indici e dei parametri urbanistici.

I dehors sono classificati come segue:

1) In merito alla durata:

- a) dehors stagionale: la struttura avente concessione di occupazione suolo pubblico per un periodo non superiore a 180 giorni all'anno;
- b) dehors permanente (quinquennali): la struttura installata per un periodo complessivo superiore a 180 giorni e, comunque, non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della relativa concessione per l'occupazione suolo pubblico.

2) In merito alla tipologia:

- a) **Dehors aperto:** un'area esterna attrezzata a carattere stagionale/temporaneo o permanente insistente su suolo pubblico, privato gravato da servitù di uso pubblico, pertinente a un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, la cui superficie può essere senza delimitazioni oppure delimitata con diversi elementi, ed eventualmente dotata di copertura con ombrelloni e di pedana, secondo le disposizioni meglio indicate nell'allegato tecnico (titolo 1);
- b) **Dehors parzialmente chiuso:** una struttura che delimita la superficie di pertinenza, su suolo pubblico, privato gravato da servitù di uso pubblico, di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, solitamente rettangolare, delimitata su tre lati da alte perimetrazioni, dotata di copertura ed eventuale pedana, secondo le disposizioni meglio indicate nell'allegato tecnico (titolo 1).
- c) **Dehors chiuso:** sono consentite strutture che delimitano e chiudono la superficie di pertinenza (suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico) di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, delimitate anche su quattro lati da perimetrazioni, dotata di copertura e pedana,

ART. 80 COMPOSIZIONE

I dehors così come definiti dall'art. 79 sono costituiti dalle seguenti tipologie:



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

- a) Tavoli e sedie.
- b) Tavoli, sedie, ombrelloni.
- c) Tavoli, sedie, pedane in legno e ombrelloni.
- d) Tavoli, sedie, pedane in legno, ombrelloni ed elementi di delimitazioni costituite da fioriere.

Strutture precarie chiuse, realizzate esclusivamente con le seguenti caratteristiche:

- 1) struttura di sostegno in materiali leggeri (metallo, pvc) con montanti sottili;
- 2) tamponatura realizzata completamente in vetro o policarbonato trasparente rigido Simil-vetro, ad esclusione dei montanti a sostegno della struttura. Tali tamponature dovranno essere completamente apribili, ad anta con apertura verso l'interno o scorrevoli complanari. Non sono ammesse porzioni della tamponatura cieche;
- 3) copertura in vetro antisfondamento o policarbonato trasparente rigido simil-vetro. In questo caso, ai fini di protezione dall'irraggiamento solare nei periodi estivi è consentita l'installazione di tende oscuranti retrattili da montare sopra la copertura. La copertura sarà dotata di idoneo sistema di raccolta e convogliamento dell'acqua piovana. L'altezza esterna della struttura non può superare i metri 3.50 dalla quota di calpestio esterna.
- 4) pavimentazione con pedana in legno.

Sarà compito dell'area tecnica entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento definire in maniera più dettagliata la tipologia degli arredi e delle coperture consentite.

ART. 81 UBICAZIONE

Con riferimento all'**ubicazione**, i “dehors” devono essere progettati secondo le seguenti regole normative:

- 1) in prossimità di un incrocio i “dehors” non dovranno ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni come previsto dall'art 18 e art 20 del Codice della strada e dovranno essere posizionati a non meno di 5 metri dall'intersezione dell'incrocio stesso; la distanza va misurata dallo spigolo del marciapiede. Distanze inferiori potranno essere autorizzate previa acquisizione di parere degli uffici competenti (Polizia Municipale). In prossimità di accessi, passi carrai ed attraversamenti pedonali deve essere lasciata libera una lunghezza commisurata alla distanza di visibilità nel verso di marcia dei veicoli e comunque non meno di 1,50 m. In corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate, oltre a rispettare le distanze di cui sopra, i “dehors” non devono occultare l'avvistamento delle lanterne semaforiche e/o del traffico veicolare;
- 2) non è consentito installare “dehors”, o parti di essi, su sede stradale (carreggiata) soggetta a divieto di sosta e/o spazi destinati alle soste per i disabili, salvo eventuali deroghe da concordare con la Polizia Municipale;
- 3) i dehors non devono creare intralcio alle fermate dei mezzi pubblici deve essere lasciato libero uno spazio prima e dopo l'area di fermata del bus di almeno 5 metri;
- 4) nell'installazione dei dehors deve essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali di metri 1,50 dal filo dell'edificio o pari all'intera larghezza del marciapiede se inferiore, ma comunque mai minore di metri 1,20 dai maggiori sporti; nel caso in cui il marciapiede non sia aderente all'edificio, il dehors troverà collocazione nello spazio, se sufficiente, compreso tra il filo del fabbricato e il marciapiede stesso;



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

- 5) nel caso di dehors aperto con presenza di ombrelloni, la base dell'ombrellone, compresa tutta la sua proiezione in pianta, dovrà essere contenuta all'interno dell'area concessa per l'occupazione suolo;
- 6) nel caso in cui l'occupazione del suolo sia effettuata con pedana, anche parzialmente, sulla carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l'ingombro del "dehors" deve essere tale da mantenere libero uno spazio di larghezza non inferiore a m 3,50 necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e pubblica sicurezza;
- 7) le installazioni dei dehors potranno subire delle limitazioni o variazioni in base a modifiche del piano del traffico;
- 8) i dehors installati entro o vicino la carreggiata, che comportino restrizioni di spazio o pericolo per la circolazione devono essere dotati di pedana e robuste protezioni laterali. I manufatti dovranno essere segnalati mediante strisce alternate bianche rifrangenti e nere tracciate sull'ostacolo, inclinate a 45° in basso verso il lato dove i veicoli transitano (art. 175 comma 2 DPR 495/92); le segnalazioni, atte a rendere ben visibile l'ostacolo soprattutto nelle ore notturne, possono essere realizzate anche su pannello indipendente da applicare sul dehors. L'installazione del dehors non dovrà oscurare la segnaletica stradale;
- 9) i "dehors" non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.);
- 10) l'installazione di pedane non deve ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche;
- 11) In adiacenza alle attività di vendita di prodotti alimentari da asporto, e alle attività di vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari, anche aventi sede in chioschi è consentita esclusivamente l'installazione di "dehors" con gli elementi di cui all'art. 85 del presente regolamento e con le dimensioni ivi indicate non trovando giustificazione la collocazione di ulteriori gazebo ancorché aperti lateralmente;
- 12) È data la possibilità di installare in occasione di manifestazioni, sagre o fiere nello spazio antistante l'ingresso dei pubblici esercizi, bancone su pedana per la vendita diretta al pubblico al fine di evitare il sovraffollamento degli stessi locali, per una superficie non superiore ai sei metri quadri e purché vengano rispettati gli stessi obblighi di non intralciare la viabilità pubblica.
- 13) Non è consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito di veicoli, con l'eccezione delle eventuali deroghe concesse dal Comando di Polizia Municipale valutate le condizioni di sicurezza nonché dei periodi della sospensione del traffico veicolare a seguito di istituzione aree pedonali. In tali casi però il trasporto degli alimenti andrà fatto prevedendo la copertura dei piatti stessi con appositi coperchi di protezione;
- 14) L'occupazione di suolo pubblico con dehors aperti, in aree non aperte al traffico veicolare, deve essere tale da rispettare le sottoindicate prescrizioni:
 - a) nelle strade pedonali di larghezza inferiore o uguali a 4.00 metri, con alta frequentazione, dovrà essere sempre assicurato uno spazio libero minimo per il passaggio pedonale pari a 1,20 metri;
 - b) nelle strade o spazi pedonali che presentino tratte ridotte, ove non sia previsto il transito di mezzi di servizio e non vi siano possibilità alternative di accesso per i mezzi di soccorso, a condizione che sia mantenuta una corsia libera da elementi fissi di larghezza non inferiore a **m 3,50** (salvo slarghi in curva).



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

ART. 82 DIMENSIONI DEI DEHORS

Con riferimento alle **dimensioni**, i “dehors” devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) la superficie massima consentita per l’installazione di dehors è pari al 50% della superficie interna di somministrazione o di vendita dell’esercizio di pertinenza e, comunque, non superiore a 50 mq. È consentita, comunque, una superficie minima di 18 mq.
- 2) la lunghezza massima dello spazio occupato dal dehors non potrà superare il fronte dell’esercizio commerciale; la stessa dovrà essere quindi ricompresa tra le proiezioni sul prospetto degli assi delle murature divisorie, eventuali ulteriori spazi limitrofi potranno essere concessi nel limite del 50% della suddetta lunghezza, a condizione che vi sia l’assenso scritto dei proprietari e/o gestori delle attività degli immobili adiacenti;
- 3) la **profondità massima** consentita è:
 - a) su strade veicolari con aree di sosta in fregio ai marciapiedi, pari alla profondità degli stalli di sosta;
 - b) su strade pedonalizzate, pari al 25% della larghezza della strada sul lato dove è ubicato il pubblico esercizio; un’area più larga può essere autorizzata fino al massimo del 50%, solo per dehors aperti, meglio descritti nell’Allegato Tecnico, a condizione che vi sia l’assenso scritto dei proprietari fronti stanti, e che sia comunque salva la disposizione di mantenere uno spazio libero largo almeno 3,50 metri necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e pubblica sicurezza;
 - c) sulle strade pedonali di larghezza inferiore o uguali a 4.00 metri, non potranno essere richiesti spazi di larghezza superiori ad 1.00 metri; dovrà essere sempre assicurato uno spazio per il passaggio pedonale minimo di 1.20 metri.

ART. 83 PRESCRIZIONI

1. Non sono ammesse sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, scritte pubblicitarie, quali insegne o loghi vari, sugli ombrelloni e negli elementi di arredo e costruttivi. Sono ammesse, purché non ingenerino confusione con la segnaletica stradale, vetrofanie e vetro grafie o stampe di modeste dimensioni non più di quattro e comunque non superiori 0,30 x1,50 ciascuna con il nome del locale posizionate sugli angoli del dehors e la scritta sulla mantovana della tenda.
2. Sono ammesse pubblicità riguardanti le sponsorizzazioni per specifici eventi o manifestazioni, limitate sempre alla durata dell’evento o della manifestazione e comunque collocate all’interno dell’area autorizzata.
3. Al fine di una ordinata e decorosa immagine qualitativa della città, i dehors confinanti che si affacciano sulla stessa via o piazza dovranno avere caratteristiche costruttive similari.
4. Tutti i **dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche** e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili. Dovrà comunque essere garantita la fruizione anche mediante personale di aiuto e, su richiesta dell’utente, collocazione di apposita pedana mobile.
5. Nelle **aree sottoposte alle disposizioni di cui alla Parte II del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.**, la collocazione delle strutture oggetto del presente Regolamento non deve comportare opere di infissione e di fondazione al suolo o di manomissione delle pavimentazioni ad eccezione dei casi di ancoraggi al suolo compatibili con il bene culturale, preventivamente autorizzati dall’Ente competente.



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

ART. 84

CRITERI E PRESCRIZIONI CON RIFERIMENTO ALLE NORME IGIENICO – SANITARIE

1. L'utilizzo dell'area pubblica adibita a dehors dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

- Deve essere prossima all'esercizio secondo le indicazioni riportate negli articoli precedenti;
- Deve essere protetta in modo consono dal traffico veicolare;

2. Deve essere sottoposta ad una adeguata pulizia (ripetibile nell'arco della giornata).

La superficie calpestabile dovrà essere costituita da un materiale lavabile, disinfettabile, idrorepellente.

Il responsabile del pubblico esercizio affrontare anche i problemi relativi al trasporto in sicurezza di alimenti all'esterno.

Per tutte le occupazioni è obbligatoria la collocazione di cestini per i rifiuti per la raccolta differenziata, a cura del titolare dell'autorizzazione, che dovrà provvedere al relativo svuotamento.

Tutte le componenti degli elementi costitutivi gli arredi mobili devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.

3. Lo spazio pubblico concesso deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

È fatto obbligo ai titolari di autorizzazione/concessione di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca del titolo autorizzativo. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta in ogni modo salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati e derivanti, ai sensi di legge.

ART. 85

OCCUPAZIONE SUOLO CON PIANI DI APPOGGIO E/O TAVOLINI E E/O SGABELLI E SEDIE.

Alle attività di vendita di prodotti alimentari da asporto e alle attività di vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari può essere concessa la superficie massima di 12.00 mq.

Tale superficie può essere arredata esclusivamente con piani di appoggio e/o tavolini non apparecchiati e sgabelli e/o sedie nel rispetto della superficie massima di cui al comma 1.

ART. 86

ATTIVITA'

1. I dehors non devono essere adibiti a funzioni differenti da quanto concesso ovvero somministrazione di alimenti e bevande. Non vi è consentita l'installazione di apparecchi da gioco o intrattenimento e impianti sonori con musica dal vivo, ossia tutte le installazioni atte a creare intrattenimento e adibire la struttura ad altro uso.
2. I dehors non possono essere attivi ed utilizzati senza che lo siano anche i locali cui sono annessi.



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

ART. 87

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE

Il titolare di attività commerciali, che intende installare un dehors, deve essere provvisto di idoneo titolo concessorio relativamente all'area e autorizzatorio in relazione alle strutture che intende installare presso il territorio comunale.

Il soggetto interessato (gestore dell'attività produttiva in essere, munito di assenso del proprietario, ove ne ricorrano i presupposti) dovrà quindi presentare:

- a) Formale **istanza di occupazione suolo pubblico** da inoltrare in via telematica tramite protocollo generale dell'Ente (Servizio Patrimonio), corredata da tutta la necessaria documentazione atta alla corretta istruttoria come elencata all'art. 88, lettera a) del presente regolamento;
- b) Pratica edilizia per la realizzazione delle strutture rappresentata da:
 - CILA** ex. art 6 bis DPR 380/2001 e ss.mm.ii. come recepito e modificato dall'art. 3, comma 2, della Legge Regionale n. 23/2021 per dehors aperti in struttura (con arredi, pedane, delimitazioni, tende a bracci ancorate in facciata o a scorrimento su binari, ombrelloni) condizionata al rilascio della concessione suolo pubblico, se non già posseduta, e ad altri pareri e/o atti di assenso di altri Enti, ivi compresa la Soprintendenza BB.CC.AA. ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, da inoltrare tramite portale www.impresainungiorno.gov.it;
 - SCIA** (art. 10 della L.R. n. 23/2021 che recepisce e accorpa gli artt. 22 e 23, D.P.R. 380/2001) per i dehors parzialmente chiusi e chiusi, condizionata al rilascio della concessione suolo pubblico, se non già posseduta, e ad altri pareri e/o atti di assenso di altri Enti, ivi compresa la Soprintendenza BB.CC.AA. ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, da inoltrare tramite portale www.impresainungiorno.gov.it.

Per strutture si intendono i manufatti realizzati con pedane, delimitazioni ed eventuale copertura (tende a bracci ancorate in facciata o a scorrimento su binari).

I dehors aperti senza struttura come sopra definita (tavoli, sedie ombrelloni e fioriere) sono soggetti a sola concessione suolo pubblico da inoltrare in via telematica tramite protocollo generale dell'Ente (Servizio Patrimonio).

Tutte le istanze che transitano con strumenti diversi da quelli telematici e quelle palesemente incomplete sono irricevibili e saranno respinte.

Istruttoria

L'istruttoria della Scia e della Cila è coordinata dal Responsabile dello Sportello unico delle attività produttive.

L'istruttoria per l'occupazione suolo pubblico è coordinata dal Responsabile del SUAP.

L'istanza per essere procedibile deve essere completa di tutti gli allegati necessari, atti alla corretta istruttoria della pratica.

Il responsabile del procedimento ha il compito di acquisire tutti gli eventuali pareri di competenza di Uffici interni al Comune.



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

Terminato l'iter istruttorio della pratica ed una volta ottenuti i relativi pareri, il Responsabile del Procedimento o l'istruttore tecnico all'uopo delegato, formula la proposta di rilascio del titolo autorizzatorio. Il Responsabile titolare di P.O. dell'Area Tecnica, valutata positivamente detta proposta, procede con il rilascio del titolo.

Fermo restando i termini previsti dai rispettivi regimi amministrativi nel caso d'intervento di natura edilizia, il procedimento per il rilascio della sola concessione di occupazione di suolo pubblico è fissato in 60 giorni.

ART.88

TIPOLOGIE DI ISTANZA DA PRESENTARE:

La tipologia di istanza da presentare si distingue, a seconda del tipo di manufatti che s'intendono collocare:

a) **Dehors Aperti con arredi privi di aspetti edilizi** (tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere a delimitazione):

Istanza di occupazione suolo pubblico, corredata dalla documentazione sottoindicata;

- *planimetria dell'occupazione, nella quale sia opportunamente evidenziato tutti i riferimenti quotati allo stato di fatto, (es. larghezza della strada e distanza da altre occupazioni suolo presenti nelle immediate vicinanze) redatta dall'interessato o da un tecnico abilitato;*
- *schede tecniche o fotografie a colori degli elementi di arredo;*
- *fotografie a colori del luogo dove si intende praticare l'occupazione;*
- *modalità di gestione degli arredi e delle attrezzature durante i periodi di chiusura;*
- *periodo per il quale si richiede la concessione;*
- *attestazione di possesso del titolo autorizzativo o equipollente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande (scia esercizio di vicinato o autorizzazione commercio su area pubblica);*
- *documentazione che attesti la regolarità dei pagamenti Tributi Comunali a vario titolo dovuti relativamente ai 5 anni precedenti;*
- *dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.*

b) **Dehors aperti che rivestono aspetti edilizi** (con arredi, pedane, delimitazioni, tende a bracci ancorate in facciata o a scorrimento su binari /ombrelloni):

Istanza di concessione occupazione suolo pubblico e Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata condizionata (CILA) di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. n. 23/2021 e ss.mm.ii.;

c) **Dehors parzialmente chiusi e chiusi che rivestano aspetti edilizi** (con pedane, delimitazioni e coperture):

Istanza di concessione occupazione suolo pubblico e Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all'art. 10 della L.R. 23/2021 e ss.mm.ii.

Le istanze suddette, che rivestano aspetti edilizi, dovranno essere corredate dalla documentazione atta alla corretta istruttoria della pratica e degli eventuali atti di assenso comunque denominati o pareri necessari di enti terzi in relazione al luogo di installazione del dehors, anche ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; in particolare, a mero titolo esemplificativo:



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

- *relazione tecnico descrittiva dell'intervento, a firma di tecnico abilitato completa di:*
 - *tipologia di tessuti impiegati nei sistemi ombreggianti;*
 - *cromatismi applicati nelle strutture;*
 - *fotografie o schede degli arredi da impiegarsi;*
 - *modalità di gestione delle attrezzature previste durante i periodi di chiusura;*
 - *dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;*
- *elaborati grafici a firma di un tecnico abilitato:*
 - *planimetria generale con riferimenti stradali e cardinali (scala 1:500 / 1:200) e con indicazione della viabilità che interessa l'area su cui il dehors viene ad interferire, i numeri civici e, l'eventuale presenza di altri dehors nelle immediate vicinanze, di fermate del mezzo pubblico, attraversamenti pedonali, elementi di arredo urbano, chiusini di sotto servizi, passi carrai e accessi all'edificio retrostante, ecc.;*
 - *pianta, prospetti, sezioni in opportuna scala grafica che rappresenti lo stato attuale, di progetto e di raffronto;*
 - *fotomontaggio delle opere in progetto, qualora l'intervento ricada in zona di vincolo paesaggistico;*
 - *particolari costruttivi delle strutture;*
 - *idoneità strutturale (necessaria per dehors in struttura),*
 - *documentazione fotografica;*
 - *assenso scritto del proprietario e del gestore dell'eventuale attività correlato da documento di identità e autocertificazione di proprietà dell'unità immobiliare sede di attività commerciale, adiacente o fronti stante qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente.*

ART.89

CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE E/O OCCUPAZIONE

1. Nell'atto di concessione e/o occupazione devono sempre essere indicati:
 - a) la data di inizio e di scadenza;
 - b) la dimensione dello spazio concesso;
 - c) le condizioni e/o prescrizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o occupazione;
2. La concessione e/o occupazione è accordata:
 - a) fatti salvi i diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare a tutti i danni eventualmente arrecati, nonché a ripristinare lo stato dei luoghi al termine del periodo di concessione.
3. In caso di trasferimento o di subentro nella titolarità o nella gestione dell'attività, si applicano le disposizioni vigenti in materia e il nuovo concessionario è tenuto a comunicare al SUAP la variazione nella titolarità dell'esercizio.

ART. 90

OBBLIGHI DELL'ESERCENTE CONCESSIONARIO

Il titolare del pubblico esercizio è tenuto a:



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

- a) mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro;
- b) mantenere gli elementi costitutivi del dehors ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche (tende, iscrizioni, lampade, delimitazioni, ecc.) rispetto a quanto autorizzato;
- c) attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel provvedimento di concessione, in particolare per le modalità di occupazione con riferimento alle dimensioni espresse in metri quadri, alla posizione risultante dalla planimetria, agli elementi previsti (sedie, tavolini, ombrelloni, tende, fioriere, ecc.);
- d) comunicare all'ufficio preposto eventuali modifiche agli arredi concessi;
- e) ritirare quotidianamente, alla chiusura dell'esercizio, gli elementi di arredo, che dovranno essere custoditi nell'ambito dell'occupazione in ordine, impilati e legati in modo da non rappresentare intralcio o pericolo alla pubblica incolumità.
- f) in occasione della chiusura per il periodo di ferie dell'esercizio, ritirare tutti gli elementi di arredo, e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno;
- g) in caso di scadenza/sospensione/revoca del provvedimento concessorio, rimuovere ogni elemento costitutivo del dehors;
- h) riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato dal dehors ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private; in caso di danni arrecati alla pavimentazione stradale, al patrimonio verde o ad altro bene di proprietà pubblica, i Servizi comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente;
- i) qualora l'installazione del dehors comporti modifiche alla segnaletica stradale gli oneri saranno a carico del concessionario;
- j) mantenere e non manomettere i capisaldi a terra indicanti la propria concessione;
- k) essere in possesso per tutta la durata della concessione dei requisiti della L.R. n. 18/1995 e s.m.i e n. 28/1999 e s.m.i.
- l) garantire che gli elementi costituenti i "dehors aperti" non rechino nocimento alle esigenze di decoro urbano ed impegnarsi a rimuoverli dall'area concessa in caso di accertata violazione delle predette esigenze.

ART. 91

PROROGA CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO, VOLTURA E RINNOVO

Dehors stagionali:

- **Rinnovo** - La concessione di suolo pubblico verrà rinnovata, previa presentazione, almeno sessanta giorni prima della scadenza, di **nuova istanza di concessione suolo pubblico** in via telematica presso il protocollo del comune di Villafranca Sicula.

Il titolo edilizio già acquisito non dovrà essere rinnovato, ove il dehors installato sia conforme al titolo edilizio rilasciato in precedenza, all'attuale Regolamento e alla normativa tecnico - amministrativa vigente alla presentazione del rinnovo.

Alla suddetta istanza dovranno essere allegati:

- a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale deve essere attestata la totale conformità del Dehors rispetto a quello in precedenza autorizzato;
- b) resoconto fotografico del contesto ambientale e dello stato di fatto dell'area e del Dehors.

Il titolare, alla scadenza del termine, in mancanza di rinnovo, è tenuto a procedere alla rimozione del manufatto.



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

- **Voltura.** L'istanza di voltura di occupazione suolo pubblico dovrà essere presentata ogni qualvolta ci sia un cambio della gestione o della ragione sociale e dovrà avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA commerciale. L'utilizzo del dehors non potrà avvenire fino all'accoglimento dell'istanza di voltura.

Dehors Permanenti (quinquennali):

- **Rinnovo** - La concessione di suolo pubblico verrà rinnovata, previa presentazione, almeno sessanta giorni prima della scadenza, di **nuova istanza di concessione suolo pubblico** in via telematica presso il protocollo del Comune di Enna (Servizio Patrimonio).
Il titolo edilizio già acquisito non dovrà essere rinnovato, ove il dehors installato sia conforme al titolo edilizio rilasciato in precedenza, all'attuale Regolamento e alla normativa tecnico - amministrativa vigente alla presentazione del rinnovo.
Alla suddetta istanza dovranno essere allegati:
 - c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale deve essere attestata la totale conformità del Dehors rispetto a quello in precedenza autorizzato e l'avvenuto pagamento dei tributi comunali a vario titolo dovuti per i cinque anni precedenti;
 - d) resoconto fotografico del contesto ambientale e dello stato di fatto dell'area e del Dehor.
- **Voltura** - La presentazione di istanza di voltura di occupazione suolo pubblico dovrà essere presentata ogni qualvolta ci sia un cambio della gestione o della ragione sociale e dovrà avvenire entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA commerciale. L'utilizzo del dehors non potrà avvenire fino all'accoglimento dell'istanza di voltura.

ART. 92

DEPOSITO CAUZIONALE

La concessione all'occupazione di suolo pubblico con dehors è soggetta a versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria al fine dell'eventuale rimozione del manufatto, per l'eventuale ripristino dell'area interessata e comunque per adempiere a quanto previsto dall'art. 14 lettera h, quantificato come segue:

- Superfici occupate con arredi:
 - da 3 a 15 mq: 200,00 euro
 - da 16 a 40 mq: 500,00 euro
- Per dehors in struttura, dehors chiusi e parzialmente chiusi:
 - da 1 a 10 mq: 500,00 euro
 - da 11 mq a 20 mq: 700,00 euro
 - oltre 21 e fino a 40 mq: 1.000,00 euro

Tale garanzia cauzionale verrà restituita, a seguito di accertata rimozione delle strutture e/o degli arredi costituenti il dehors e in seguito all'accertato avvenuto ripristino dell'area interessata, su formale richiesta nella quale dovrà essere indicato il nome del beneficiario e l'IBAN sul quale effettuare il bonifico di versamento delle somme in restituzione.

La rimozione d'ufficio della struttura o degli arredi e qualsiasi causa di decadenza determinerà l'incameramento del deposito cauzionale versato e l'addebito a danno dell'eventuale somma ulteriore necessaria alla suddetta rimozione.



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

ART. 93 SANZIONI PECUNIARIE

1. Fatte salve le specifiche sanzioni previste da disposizioni legislative vigenti, da altri regolamenti comunali e dagli articoli successivi, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento è applicata una **sanzione amministrativa pecuniaria** da un minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Per occupazioni **senza la concessione** o con concessione scaduta sarà applicata la **sanzione pecuniaria pari a 500,00 euro** (cinquecento/00); la Polizia Locale provvederà ad ordinare la rimozione con atto notificato all'interessato; in caso di inottemperanza, provvederà direttamente in danno del privato.
3. Per occupazioni eccedenti del suolo pubblico concesso, con arredi e accessori (banchi frigo, cavalletti a menù, stufe etc.), si applica la **sanzione pecuniaria pari a 400,00 euro** (quattrocento/00).
4. Se il gestore della attività commerciale **non ha provveduto**, entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA commerciale, **alla voltura**, sarà applicata la **sanzione pari ad euro 250,00** (duecentocinquanta/00).

Le suddette sanzioni saranno applicate in uno all'accertamento della violazione da parte della Polizia Locale.

ART. 94 SOSPENSIONE

1. Qualora lo stesso soggetto sia incorso in **due violazioni** previste dal presente regolamento e/o dal codice della strada, contestate in momenti diversi nell'arco di un **periodo di 12 mesi** decorrenti dalla prima violazione, all'ultima infrazione consegue la sanzione accessoria della **sospensione** della concessione di suolo pubblico per **7 giorni**.
2. Qualora lo stesso soggetto incorra in una ulteriore violazione prevista dal presente regolamento e/o dal codice della strada, contestata successivamente alla seconda violazione, nell'arco di un **periodo di 12 mesi**, all'ultima infrazione consegue la sanzione accessoria della **sospensione** della concessione di suolo pubblico per **15 giorni**.

ART. 95 DECADENZA

1. Fatte salve le specifiche sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti, dal presente regolamento e da altri regolamenti comunali, l'Amministrazione può dichiarare la decadenza della concessione di occupazione suolo pubblico qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
2. al dehors autorizzato sono state apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
3. gli impianti tecnologici non sono conformi alla normativa vigente;
4. la mancanza di manutenzione comporti pericolo per le persone o le cose;
5. siano venute meno le condizioni igienico-sanitarie;
6. le attività svolte sull'area sono causa di disturbo alla quiete delle persone;
7. in caso di mancata apertura dell'esercizio o di inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie o per lavori di ristrutturazione o di modifica dei materiali interni; fatte salve situazioni di necessità comprovate o di forza maggiore;
8. in caso di utilizzo del dehors per scopi o attività diverse da quelle a cui è destinato;



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

9. mancata regolarizzazione del pagamento dei Tributi dovuti per l'occupazione suolo pubblico entro 30 giorni dal ricevimento del sollecito;
10. mancata rimozione volontaria del deors in tutte le ipotesi in cui la medesima è prevista dal presente regolamento.
11. In tutti i casi in cui viene dichiarata di decadenza della concessione consegue l'inefficacia del titolo abilitativo della struttura.

ART. 96

SOSPENSIONE/REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. La concessione d'occupazione di suolo pubblico è sospesa ogni qualvolta nella località interessata debbano eseguirsi manifestazioni o lavori di pubblico interesse, manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi. Il provvedimento di sospensione, adottato dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa relazione dell'ufficio competente, sarà comunicato al destinatario, ex art. 7, Legge n. 241/1990, almeno 15 giorni prima della data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutte le strutture e gli arredi. La rimozione e la ricollocazione saranno a carico del concessionario.
2. In caso di lavori di pronto intervento che richiedano la rimozione urgente della struttura e degli arredi, la comunicazione al destinatario da parte del soggetto preposto al rilascio della concessione, previa relazione dell'ufficio competente, può avvenire con un preavviso minimo di cinque giorni. La rimozione e la ricollocazione saranno a carico del concessionario.
3. In caso di intervento urgente, per riparazione immediata di rilevanza pubblica o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, la struttura dovrà essere rimossa immediatamente dal concessionario. La rimozione e la ricollocazione saranno a carico del concessionario.
4. La concessione d'occupazione di suolo pubblico può essere sospesa, ed eventualmente revocata, in tutti i casi in cui sussistano motivi di pubblico interesse, che dovranno essere specificatamente motivati.
5. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione entro il termine assegnato, questa può essere eseguita d'ufficio a danno del soggetto che vi era tenuto.
6. La sospensione o la revoca della concessione per motivi di pubblico interesse legittimano la presentazione di istanza volta al riconoscimento di un equo indennizzo proporzionato al danno subito e al rimborso degli oneri versati, senza interessi, in proporzione al mancato godimento dell'occupazione, il cui esito positivo è subordinato alla previa istruttoria da parte dell'ufficio competente.

ART. 97

PROCEDIMENTI SANZIONATORI

1. I provvedimenti di sospensione e di decadenza sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione e/o autorizzazione, su relazione dell'ufficio competente, previa comunicazione di inizio di procedimento, ex art. 7 L. n. 241/1990.
2. Qualora il concessionario non provveda alla rimozione entro il termine assegnato, questa può essere eseguita d'ufficio, a danno del soggetto che vi era tenuto utilizzando il deposito cauzionale.
3. Il provvedimento sanzionatorio potrà contenere anche la diffida ad eliminare le cause che hanno determinato le irregolarità accertate.



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

ART. 98

ONERI

L'occupazione del suolo pubblico con dehors è soggetta al pagamento degli oneri previsti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed alla costituzione di un deposito cauzionale.

ART. 99

NORMA TRANSITORIA

Tutti i dehors e le occupazioni suolo con arredi attualmente esistenti sul territorio in forza di regolare titolo dovranno essere adeguati alle disposizioni contenute nel presente Regolamento alla scadenza della concessione, pena la decadenza della concessione del suolo pubblico nonché l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 100

RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992 e s.m.i., al Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i., ed ai vigenti Regolamenti comunali, edilizio, per l'applicazione del canone unico patrimoniale, nonché a tutte le norme statali e/o regionali in quanto compatibili.

ART.101

DIVULGAZIONE

Degli obblighi previsti dal presente regolamento si provvederà a darne ampia divulgazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

TITOLO XII

SANZIONI E NORME FINALI

Art. 102

VIGILANZA

Al Servizio di Polizia Municipale è affidata la vigilanza circa il corretto svolgimento del commercio su aree pubbliche ed in particolare accertare:

- l'avvenuto pagamento dei relativi tributi e in particolare della tassa di occupazione di suolo pubblico;
- che ogni operatore esponga la propria autorizzazione;
- le assenze degli operatori nei singoli mercati e quindi il mancato utilizzo del posteggio agli stessi assegnato;
- che da parte degli operatori la merce venga collocata entro le strisce che delimitano i singoli posteggi, là dove siano indicati.

Al già menzionato organo di vigilanza compete inoltre:

- la collocazione degli operatori dei mercati all'interno degli spazi loro assegnati;



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

- il corretto svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti;
- ogni altro adempimento previsto dalle vigenti leggi in materia e dal presente Regolamento

Art. 103

SANZIONI

Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione di sanzioni amministrative, così come disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 18/05 così come integrata e modificata dalla L.R. 08.01.1996 n.2 e dalla L.R. 22.12.1999 n.28 "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche";

Nei casi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, si applicano le sanzioni di cui alla disciplina nazionale e/o regionale vigente.

Ove non ricorrano ipotesi espressamente previste dalla Legge Regionale n. 18/95 o da altre disposizioni di legge vigenti, per le violazioni delle norme del presente Regolamento si applica, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs n. 267 / 2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00.

In caso di recidiva (stessa violazione commessa due volte nell'anno solare), l'ufficio commercio trasmetterà all'operatore responsabile della violazione un provvedimento di formale diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a trenta giorni. Detto provvedimento sarà notificato, ed eseguito con il ritiro temporaneo del titolo, dal Servizio di Polizia Municipale, che provvederà, altresì alla successiva restituzione del titolo all'interessato al termine del periodo.

A fronte di ulteriori reiterazioni, l'ufficio comunale competente procederà, ai sensi degli artt. 3 co.2 e 14 co. 3 Legge Regionale n. 18/95, alla pronuncia di decadenza della concessione del posteggio, e alla conseguente revoca dell'autorizzazione. La Polizia Municipale provvederà al ritiro del titolo, e lo trasmetterà all'ufficio amministrativo competente.

Art. 104

ATTIVITÀ' DI VENDITA NON SOGGETTE ALLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento non si applica:

- ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni i quali esercitino sulle aree di cui all'articolo 1, comma 1, la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, della legge 14 giugno 1964, n. 477, e della legge 26 luglio 1965, n. 976, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante;
- a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

Art. 105

FURTI DANNEGGIAMENTI E INCENDI

L'Amministrazione comunale non risponde di furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

mercati, a tal fine è fatto obbligo agli autonegozi ed in generale ai concessionari di posteggi che utilizzano impianti o apparecchi alimentati a GPL di" rispettare le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - STAFFCNVVF prot. 3794 del 12/03/2014. I concessionari di posteggi che non utilizzano apparecchi o impianti alimentati a GPL devono essere dotati di almeno un estintore portatile di incendio di capacità estinguente non inferiore a 34A144BC (così come previsto nelle citate indicazioni tecniche di prevenzione incendi).

A cura del competente Ufficio Tecnico del Comune sarà predisposto e portato a conoscenza dei concessionari un piano di sicurezza che preveda l'informazione e i conseguenti obblighi.

Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Art.106

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nella Legge Regionale 01 marzo 1995, n.18 così come integrata e modificata dalla L.R. 08.01.1996 n.2 e dalla L.R. 22.12.1999 n.28 nonché alle disposizioni e normative vigenti in materia di commercio su aree pubbliche ed eventuali, successive modifiche. I requisiti igienico-sanitari per la vendita e la somministrazione nelle aree di mercato sono quelle previste dalle specifiche normative vigenti in materia.

Art. 107

VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto della vigente normativa che regola la materia, le disposizioni contenute nel presente Regolamento dandone comunicazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Villafranca Sicula a norma di legge.

Art. 108

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche entra in vigore a partire dal giorno decimoquinto successivo alla Deliberazione Consiliare. Il presente Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche sostituisce e abroga il precedente Regolamento. **Si specifica, infine, che i criteri di assegnazione previsti dal presente regolamento trovano applicazione immediata per tutte le fattispecie privi di titolari.**

Art. 109

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Occorre precisare che:

- Le concessioni già assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono fatte salve fino alla normale scadenza prefissata dalle stesse;



COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Tel: 0925-550041 – P.E.C.: protocollo.vs@asmepec.it - C.F. 83001990841

- in esecuzione della risoluzione n. 87935 del 7 marzo 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico tutte le concessioni in materia di commercio su aree pubbliche sono state prorogate, per effetto della normativa richiamata, alla data del 31.12.2020, ad eccezione dei "posteggi presenti in mercati di nuova istituzione o i posteggi per i quali si sia posta la necessità di riassegnazione a seguito di restituzione del titolo da parte degli operatori";
- a seguito del comma 4-bis, dell'art.181 del D.L. n.34/2000, convertito con modificazioni dalla legge n.77/2000, *"le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate,, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle Regioni....."* e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 con il quale si approvano le *"linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi del comma 4- bis dell'art.181 del Decreto Legge n.34/2020 convertito dalla Legge n.77/2020"* ed, infine, di quanto disposto dalle LL.RR. n.18/95 e n.2/96 che regolamentano il commercio su aree pubbliche in Sicilia, le stesse sono rinnovate di ufficio purché vengano mantenuti i requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs n.59/2010 e s.m.i.;